



P.G.T.

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

Tecnici incaricati della redazione P.G.T. Tecnici incaricati della redazione V.A.S.

Arch. Giuseppe Barra Arch. Giorgio Baldizzone

Arch. Renzo Bottinelli Arch. Luca bertagnon

Arch. Laura Meroni

Pian. Alessandro Molinari

Arch. Fabrizio Ottolini

Adottato:/...../.....

Parere di compatibilità P.T.C.P.
...../...../.....

Approvato:/...../.....

TAVOLA:

PUGSS 02 REGOLAMENTO



DATA: DICEMBRE 2013
AGGIORNAMENTO:

INDICE

Titolo I – Obiettivi generali.....	3
Art. 1 - Aspetti generali, finalità.....	3
Art. 2 - Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)	3
Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Art. 4 - Definizioni	3
Art. 5 - Normativa di riferimento	4
Titolo II – Indirizzi di programmazione.....	6
Art. 6 – Programmazione comunale – Ufficio per il Sottosuolo.....	6
Art. 7 – Cartografia GIS	6
Art. 8 - Conferenza dei Servizi.....	7
Art. 9 – DEROGHE ED URGENZE	7
Art. 10 - Programmi per grandi interventi	8
Art. 11 - Allacciamenti dalla rete principale all'utilizzatore.....	8
Art. 12 – interventi su strade e/o marciapiedi di recente sistemazione o realizzazione.....	9
Titolo III – Strumenti Amministrativi	10
Art. 13 – Titolo abilitativo	10
Art. 14 – Domanda e rilascio di autorizzazione.....	10
Art. 15 – Disciplinare Tecnico.....	11
Art. 16 – Condizioni particolari di intervento	12
Art. 17 – Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.....	12
Art. 18 – Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori.....	12
Titolo IV – Prescrizioni ed obblighi.....	13
Art. 19 – Prescrizioni generali.....	13
Art 20 – Esecuzione dei lavori, prescrizioni tecniche e segnaletica di cantiere.....	13
Art. 21 – Inizio e condotta dei lavori.....	14
Art. 22 – Responsabilità del richiedente e riconsegna delle aree pubbliche o aperte al pubblico transito al Comune e rilascio benessere finale a seguito di regolare esecuzione	15
Art. 23 – Responsabilità e obblighi del titolare dell'autorizzazione	15
Art. 24 – Piano dei ripristini stradali – Enti e società erogatrici di pubblici servizi	16
Titolo V – NORME TECNICHE.....	17
Art. 25 – MODALITÀ DI ESECUZIONE – SCAVI E RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.....	17
Art. 26 – SCAVI E RIPRISTINI SUI MARCIAPIEDI.....	18
Art. 26 – PAVIMENTAZIONI LAPIDEE O IN ELEMENTI AUTOBLOCANTI DI CEMENTO	18
Art. 27 – PAVIMENTAZIONI SPECIALI E DIVERSE (MARCIAPIEDI, STRADE STERRATE, ECC.)	19
Titolo VI – Regime tariffario e sanzionatorio.....	20
Art. 28 – Deposito cauzionale / fidejussione – società erogatrici di pubblici servizi.....	20
Art. 29 – Deposito cauzionale/fidejussione – SOGGETTI PRIVATI	20
Art. 30 – Tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo pubblico (tosap).....	21
Art. 31– sanatoria per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione	21
Art. 32 – sanzioni	21
Art. 33 – DIRITTI DI SEGRETERIA – SPESE DI ISTRUTTORIA	22
Allegato A Contenuto minimo tipo del "Disciplinare Tecnico".....	23
BOZZA DISCIPLINARE TECNICO TIPO.....	25
Allegato al Disciplinare Tecnico: Tempi indicativi per l'esecuzione degli interventi.....	34
Allegato B Schemi di ripristino.....	35
Allegato C Modelli documentazione per istruttoria e autorizzazioni	43
1. schema domanda di autorizzazione	45
2. schema DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI.....	48
3. SCHEMA DICHIARAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81.....	50

4. SCHEMA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	53
5. SCHEMA dichiarazione direttore dei lavori o del responsabile / direttore dei lavori (autorizzazione in sanatoria)	56
6. schema comunicazione di inizio lavori	58
7. schema certificato di regolare esecuzione per il ripristino del suolo pubblico.....	60
Allegato D “Regolamento di Fognatura”	63
PARTE A – NORME GENERALI	65
Articolo A.1 – oggetto.....	65
Articolo A.2 – Competenze del Comune	65
Articolo A.3 – Funzioni di controllo	65
Articolo A.4 – Classificazione delle acque reflue oggetto di scarico in pubblica fognatura	66
Articolo A.5 – Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale	66
Articolo A.6 – Autorizzazioni allo scarico e permessi di allacciamento alla pubblica fognatura.....	67
Articolo A.7 – Oneri a carico del richiedente l’allacciamento.....	67
Articolo A.8 – Proprietà e manutenzione degli allacciamenti	68
Articolo A.9 – Prescrizioni e condizioni generali per l’allacciamento alla fognatura	68
Articolo A.10 – Obbligo di installazione di camerette e pozzetti di controllo.....	68
Articolo A.11 – Utilizzazione di allacciamenti esistenti su proprietà privata	68
Articolo A.12 – Allacciamenti provvisori	69
Articolo A.13 – Modifiche agli allacciamenti conseguenti a ristrutturazioni della fognatura pubblica	69
Articolo A.14 – Variazioni ed estensione degli allacciamenti.....	69
Articolo A.15 – Subentri nella titolarità dell’allacciamento	69
Articolo A.16 – Disattivazione degli scarichi.....	69
PARTE B – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE AGLI EDIFICI CIVILI	70
Articolo B.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà	70
Articolo B.2 – Materiali e componenti	70
Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico.....	70
Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche	70
Articolo B.5 - Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo	71
Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura	71
PARTE C – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE AGLI EDIFICI PRODUTTIVI	72
Articolo C.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà	72
Articolo C.2 – Materiali e componenti	73
Articolo C.3 – Acque di prima pioggia e di lavaggio.....	73
PARTE D – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE STRADALI PRIVATE.....	74
Articolo D.1 – Realizzazione dell’estensione della rete fognaria con rete esterna privata	74
Articolo D.2 – Prescrizioni per la progettazione di reti esterne private	74
PARTE E – MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO	76
Articolo E.1 – Prescrizioni tecniche per allacciamenti	76
Articolo E.2 – Prescrizioni esecutive	76
Articolo E.3 – Lavori in sede stradale.....	77

Titolo I – Obiettivi generali

Art. 1 - Aspetti generali, finalità

1) Il suolo ed il sottosuolo sono un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del suolo e del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

2) Gli obiettivi, gli indirizzi, le scelte di pianificazione e le prescrizioni tecniche generali, di cui al presente regolamento, si conformano ai principi sopra enunciati e tendenzialmente sono orientati a:

- ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale;
- promuovere scelte progettuali e modalità di posa innovative e tali da salvaguardare la normale fluidità del traffico nonché tali da ridurre al minimo i disagi conseguenti.

In tale ottica tutti gli Operatori sono tenuti a coordinare i propri piani di sviluppo a medio termine con quelli del Comune e delle Aziende che gestiscono i diversi servizi.

Art. 2 - Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

1) Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è predisposto per pianificare l'utilizzo razionale del sottosuolo pubblico a partire dai dati della componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti. Il Piano si pone l'obiettivo di gestire il suolo ed il sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed economicità agli operatori coinvolti, nonché agli utenti. Punta alla condivisione delle infrastrutture ove possibile perseguendo criteri di prevenzione territoriale, diminuzione dei costi sociali nonché un uso razionale del sottosuolo pubblico.

2) Il PUGSS integra, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 comma 8 LR 12/05), che è uno dei tre documenti di base del Piano di Governo del Territorio (art 7 LR 12/05) ed è redatto in base alle direttive della legge regionale della Lombardia n. 26/03 e al Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 - n. 6.

Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Castiglione Olona e gli Enti pubblici, i privati, le associazioni, le cooperative ed altri soggetti, in merito all'utilizzo ed alla manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico conseguente alla realizzazione/manutenzione

- di impianti di distribuzione a rete,
- di reti tecnologiche:
 - rete acquedotto,
 - condutture fognarie per la raccolta di acque meteoriche e reflue urbane,
 - elettrodotti in cavo,
 - rete illuminazione pubblica,
 - rete di trasporto e distribuzione per telecomunicazioni e cablaggi;
 - condutture per distribuzione del gas,
 - e tombinature varie insistenti su suolo pubblico.
- per la realizzazione o modifica di manufatti posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze.

Art. 4 - Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento, per infrastrutture comunali si intendono in generale i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti, ed ogni altra struttura insistente sul territorio comunale, di proprietà del comu-

ne o di Enti gestori di impianti, anche non sotterranea e magari affidata in gestione a soggetti terzi, e utilizzabile per il passaggio di reti.

2) Le infrastrutture sono classificate, dalla normativa vigente di riferimento, in tre categorie:

- *trincea*: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime
- *polifora*: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete
- *strutture polifunzionali*: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Alle quali si aggiungono due nuove categorie, meno invasive:

- *minitrincea*: scavo di dimensioni ridotte, ammesso per la posa in opera di reti di trasporto e distribuzione per telecomunicazioni e cablaggi, di larghezza massima 5/15 cm e profondità pari a 30/40 cm
- *microtrincea*: scavo di dimensioni ridottissime, poiché la larghezza del taglio è pari a circa 2 cm e la profondità raggiunge, al massimo, i 25 cm.

la cui applicazione deve però essere valutata in accordo tra l'ente proprietario della strada e l'ente proprietario della rete a norma dell'articolo 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Riguardo alla categoria della "microtrincea" si dichiara sin da ora il rifiuto, da parte dell'Amministrazione Comunale, di accettare l'applicazione di tale tecnica sulle strade pubbliche, visto il rischio di manomettere il sottoservizio ivi posato anche soltanto operando interventi di scarificazione del manto stradale, per i quali non è richiesta la previa verifica di interferenza con impianti di sottoservizi di vario genere.

3) Per interventi sul suolo e nel suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione e/o manomissione del suolo pubblico e privato, soggetto ad uso pubblico, diretta all'esecuzione di lavori.

4) Sono considerati grandi interventi le estensioni o le ristrutturazioni di reti e/o servizi che interessano ambiti urbani di discrete dimensioni e/o aree di grande importanza ai fini del traffico.

5) Sono considerati Operatori tutti gli Enti, le Aziende e le Società che gestiscono le reti e gli impianti nonché tutti gli Enti, le Aziende e le Società che erogano i servizi sul territorio comunale.

Art. 5 - Normativa di riferimento

1) Il presente regolamento è redatto secondo la vigente normativa di riferimento come di seguito elencata e alla quale si fa esplicito riferimento per quanto riguarda gli aspetti generali:

- L.R. 11/3/05 n. 12 - *Legge per il Governo del Territorio*.
- Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 3 - *Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale*.
- Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6 - *Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12/12/2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. A e d, art. 38 e art. 55, comma 18)*
- Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 - *Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, lettera a) della L.R. 12/12/2003 n. 26*.
- Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a della legge regionale 12/12/2003 n. 26*.
- Deliberazione Giunta Regionale 20 gennaio 2010 - n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito*.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - *Nuovo Codice della Strada* e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*
- L.R. 14/01/2001 n. 1 - *Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico*

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei ministri del 3/3/99 - *Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.*
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.*
- Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - *Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.*
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.*
- Legge 31 luglio 1997, n. 249 - *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.*
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP)*
- Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 - *Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*
- D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (In vigore dal 1° luglio 2003)*
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 - *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.*
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - *Codice delle comunicazioni elettroniche*
- DPCM 8 luglio 2003 - *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.*
- Decreto 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - *Attraversamenti e parallelismi ferroviari*
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 - *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*
- Legge Regionale Lombardia 16 agosto 1982, n. 52 - *Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.*
- Norme CEI 11/4 - 11/17
- Norme UNI-CIG 9165 e 9860
- Legge 18 giugno 2009 n. 69 - *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*
- Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.*
- DM 24/11/1984 - *Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*
- DM 17/04/2008 - *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8.*
- Legge 1089/1939 - *bellezze architettoniche ed archeologiche*
- D.Lgs. 42/04 - *autorizzazione paesaggistica - funzione sub-delega ai comuni art. 80.1 L.R. 12/05*
- Leggi regionali istitutive e disciplinanti i Parchi che dettano prescrizioni, limitazioni e coordinamento con le comunicazioni ai sensi del D.L 42/2004
- Legge Regionale 11/05/01 n. 11 - *Legge Regionale sull'elettromagnetismo*
- Legge Regionale n. 3/09 - *Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*
- DM 23/02/1971 aggiornato con DM 10/08/2004 - *Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.*

Titolo II – Indirizzi di programmazione

Art. 6 – Programmazione comunale – Ufficio per il Sottosuolo

1) Compete al Comune di Castiglione Olona svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio.

2) Presso l'Ufficio Tecnico Comunale opera, come riferimento sia per gli operatori esterni che per gli uffici comunali, apposita struttura tecnica comunale (Ufficio per il Sottosuolo) con funzioni di sportello per gli interventi sul suolo e nel sottosuolo pubblico, istituita ai sensi dell'art 7 Regolamento Regionale 6/10 e delle indicazioni per la costituzione degli uffici del sottosuolo di cui al punto 5. dell'allegato1 del medesimo R.R. 6/2010.

Il Comune, attraverso la suddetta struttura, predisporrà un'azione di programmazione rivolta al censimento delle opere ed alla verifica del loro stato, al grado di copertura del servizio ed all'organizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, svolgendo altresì, anche tramite il ricorso a Conferenze dei Servizi periodiche, un'azione di coordinamento con i gestori ed i privati al fine di favorire il contenimento dei costi sociali per la città ed il controllo delle modalità di manomissione del suolo.

3) La programmazione degli interventi di nuova realizzazione, di potenziamento e di miglioramento delle reti, con esclusione riguardo ai lavori di manutenzione, di allacciamento o di riparazione, deve essere effettuata a lunga scadenza.

Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma degli investimenti di bilancio e successivi aggiornamenti.

Art. 7 – Cartografia GIS

1) Il Comune di Castiglione Olona si è dotato di apposita cartografia GIS finalizzata alla conoscenza dell'articolazione delle reti degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo pubblico, onde migliorare l'informazione offerta ai privati, alle Aziende e agli Enti coinvolti e, al contempo, facilitarne il coordinamento.

2) La cartografia predisposta, redatta secondo le "Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi" di cui all'Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010, è disponibile e verrà consegnata agli Operatori per la corrispondente verifica ed integrazione.

3) Premesso che è nota l'impossibilità di costruire una cartografia analitica di assoluta precisione e completezza per tutte le reti sull'intero territorio comunale vista l'impossibilità di conoscere il tracciato originario storico di impianto di alcune parti della rete e vista l'impossibilità di gestire le informazioni riguardanti il tracciato delle reti all'interno delle proprietà private, il comune di Castiglione Olona [richiede agli Operatori collaborazione informativa riguardo alla condivisione ed all'aggiornamento della mappatura delle reti](#) così come rilevata dal Comune e come nota agli Enti medesimi.

4) Gli Operatori devono mantenere costantemente aggiornati gli archivi cartografici e informativi relativi ai propri impianti e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso.

5) Gli Operatori, nello scambio delle informazioni sull'occupazione e sulla manomissione del suolo pubblico, devono precisare l'ubicazione per ciascun tipo di impianto, indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o di altri punti singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali:

- per gas, acqua e fognatura: specifica della condotta, materiale e dimensione;
- per elettrodotti: tensione nominale, materiale e protezioni;
- per le reti di telecomunicazione: canalizzazioni, tubi affiancati e cavi in trincea, ove possibile, con specifica del materiale e della corrispondente dimensione.

Art. 8 - Conferenza dei Servizi

- 1)** Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, **entro il 31 ottobre di ciascun anno**, il Dirigente dell'Ufficio per il Sottosuolo indice una Conferenza dei servizi invitando gli Operatori concessionari dei pubblici servizi.
- 2)** Gli interventi comportanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici o interruzione nell'erogazione di altri servizi pubblici sono subordinati, qualora non vi siano accordi in materia preventivamente stipulati, alla indizione di ulteriore apposita Conferenza dei servizi da parte del Dirigente dell'Ufficio per il Sottosuolo onde ottimizzare l'intervento estendendolo alla risoluzione di problematiche non programmate ma la cui programmazione avrebbe dovuto senz'altro essere effettuata in futuro.
- 3)** Alle Conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4)** Alla Conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati che possono recepire le decisioni della Conferenza dei servizi con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – DEROGHE ED URGENZE

- 1)** Eventuali interventi di manomissione, scaturiti per ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di riparazione guasti e ricerca, ed in ogni caso per forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami di cui ai punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare immediata e contestuale comunicazione di inizio dei lavori, (*anche a mezzo fax*), al Comando di Polizia Locale per le incombenze relative al traffico stradale ed al Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni.
- 2)** La comunicazione oltre ad essere corredata da planimetria con l'individuazione della zona d'intervento dovrà indicare il nominativo del Direttore dei Lavori o Responsabile/Direttore dei Lavori, del Responsabile della Sicurezza, dell'Impresa Esecutrice e del Referente Tecnico della stessa impresa.
- 3)** Il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali inerenti l'intervento, assumendo le necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose.
- 4)** Lo stesso richiedente dovrà, in ogni caso, eseguire gli interventi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento del **Disciplinare Tecnico** previsto al successivo art. 15 e sottoscritto annualmente per questa tipologia di lavori.

Art. 10 - Programmi per grandi interventi

1) I grandi interventi devono essere accompagnati da idonei programmi generali.

I Programmi devono essere concordati tra tutti gli Operatori coinvolti, per evitare il susseguirsi di interventi nella stessa zona.

I programmi, completi degli elaborati grafici e delle previsioni temporali di intervento, devono essere presentati **entro il 15 ottobre di ogni anno** e, comunque, in tempo utile per essere discussi e valutati in ambito della Conferenza dei servizi di cui al precedente articolo 8.

Resta salva la possibilità da parte del Comune di Castiglione Olona di chiedere la modifica di tali programmi in base all'esigenza di coordinare interventi di vari Enti, ovvero per la necessità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei manti stradali o di altre opere di propria competenza.

2) Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione

L'Operatore, in tal caso, è tenuto a presentare la domanda ed il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le prescrizioni indicate e l'Ufficio per il Sottosuolo, verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali interessati e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi connessi con la vulnerabilità delle strade comunali, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.

3) Non rientrano nella programmazione annuale gli interventi di allacciamenti dalla rete principale all'utilizzatore e gli interventi di manutenzione degli impianti in caso di guasti o di malfunzionamenti.

4) Rientrano altresì nella programmazione annuale gli interventi di manutenzione straordinaria programmata degli impianti interrati, quando gli stessi richiedano l'esecuzione di operazioni di sostituzione di cavi o di tratte di tubazione o comunque l'esecuzione di lavorazioni che necessitano la manomissione del fondo stradale e/o l'interruzione del traffico pedonale o viabilistico.

Art. 11 - Allacciamenti dalla rete principale all'utilizzatore

1) Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'Ufficio per il Sottosuolo comunale preposto stabilisce la documentazione da presentare, le prescrizioni tecniche ed i tempi da osservare nell'esecuzione dei lavori.

2) Per gli allacciamenti diversi dalla rete fognaria comunale, tali indicazioni sono contenute nel Disciplinare Tecnico - di cui al successivo articolo 15 – sottoscritto annualmente da ogni Operatore.

3) Per gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, la modulistica di riferimento è riportata all'allegato C ed il disciplinare tecnico verrà allegato all'autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio per il Sottosuolo.

Art. 12 – interventi su strade e/o marciapiedi di recente sistemazione o realizzazione

- 1)** Qualora il Comune proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada o modifica di una esistente anche con la creazione di rotatorie, ne darà tempestiva notizia agli Enti e alle Società Erogatrici di Pubblici Servizi, affinché questi possano procedere preventivamente ad effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del fondo stradale. Analoga comunicazione, se del caso, anche con pubblici proclami, verrà resa ai proprietari delle aree prospicienti le suddette strade per consentire, in vista di possibili interventi edificatori nel medio termine, la preventiva realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi o altri interventi connessi.
- 2)** Le domande per il rilascio della relativa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovranno essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione resa dal Comune, ed i relativi lavori eseguiti entro le date indicate nell'autorizzazione stessa.
- 3)** Il rilascio, a seguito di corrispondente richiesta di autorizzazione, è subordinato, nel caso di interventi su sedi stradali, nei primi due anni dalla data del rifacimento, all'effettuazione di un ripristino definitivo con un'area d'intervento stabilita dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, che sarà, in ogni caso:

 - per scavi trasversali, per tutta la larghezza della carreggiata e per una profondità non inferiore a metri 10,00 (5,00+5,00), quest'ultima da computarsi a partire dai bordi laterali dello scavo;
 - per scavi longitudinali, per tutta la larghezza della carreggiata e per tutta la lunghezza dello scavo, con un incremento di metri 10,00 (5,00+5,00), a partire dai bordi frontali dello scavo stesso.
- 4)** Per interventi sui marciapiedi ed in presenza di pavimentazioni lapidee, in elementi autobloccanti e di pavimentazioni speciali, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento.

Titolo III – Strumenti Amministrativi

Art. 13 – Titolo abilitativo

1) Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o interventi di manutenzione di sistemi esistenti, nonché interventi su manufatti posti sul suolo pubblico o generici interventi di manomissione del suolo pubblico, deve presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio per il Sottosuolo comunale, allegando il relativo progetto.

Da questo atto si svilupperà l'iter che porta alla concessione dell'autorizzazione ad intervenire sulle infrastrutture pubbliche.

2) La predisposizione dei progetti esecutivi dei lavori di cui si chiede autorizzazione deve:

- garantire la continuità di tutti i pubblici servizi e l'integrità dei corrispondenti impianti di canalizzazione ricadenti nella zona interessata dall'intervento;
- verificare, in via preventiva sulla cartografia GIS comunale ed in via esecutiva mediante le necessarie indagini, l'esistenza di interferenze di altri impianti lungo il tracciato;
- salvaguardare, dove possibile, il verde urbano o garantire il successivo ripristino con adeguata piantumazione ove necessario;
- assicurare che il riempimento delle trincee di scavo ed il ripristino della superficie manomessa sia eseguito a regola d'arte;
- garantire il coordinamento preventivo con gli enti gestori.

Art. 14 – Domanda e rilascio di autorizzazione

1) Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione il suolo pubblico o aperto al pubblico transito, è tenuto a presentare al Comune domanda o comunicazione, ai sensi delle specifiche sotto riportate, corredata di tutti gli elaborati necessari e richiesti, nonché altri eventuali provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti vigenti.

2) La domanda deve essere redatta (*in carta legale uso bollo*) su appositi modelli depositati presso l'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, o scaricabili dal sito Internet comunale: <http://www.comune.castiglione-olona.va.it>, ed inviata o consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda, debitamente sottoscritta dall'Ente o dalla Società Erogatrice di Pubblico Servizio (in persona del proprio Legale Rappresentante) o da altro soggetto, che ha interesse all'esecuzione delle opere, deve:

- a. specificare le generalità, codice fiscale o partita IVA e residenza del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, ragione, sede sociale e generalità del Legale Rappresentante. In caso di rilascio di autorizzazione a soggetto privato, questi dovrà comunicare l'elezione di domicilio per tutte le comunicazioni, presso il Direttore dei Lavori. Gli altri Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi dovranno sempre individuare un proprio Responsabile/Direttore dei Lavori;
- b. indicare i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
- c. indicare la descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizio si tratta (acquedotto, fognatura, tombinatura, gas, linea telefonica, illuminazione pubblica, linea elettrica), la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione ed i tempi previsti per l'esecuzione. Inoltre, così come previsto dall'articolo 2, dovrà essere allegata specifica tecnica indicante i sottoservizi eventualmente presenti entro l'ambito in cui si deve intervenire;
- d. indicare la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;
- e. fornire idonea documentazione fotografica della zona in cui si realizza l'intervento;
- f. relazione tecnica sui lavori da eseguire;
- g. indicare il nominativo del Direttore dei Lavori per i soggetti privati o del Responsabile/Direttore dei Lavori per gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, il quale deve:
 - *controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;*

- *dichiarare che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e quant'altro, sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;*
 - *impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio*
 - *dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;*
 - *comunicare le date previste di inizio ed il termine dei lavori;*
 - *impegnarsi a redigere, alla fine dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, controfirmato dall'impresa esecutrice;*
- h.** contenere la dichiarazione, da parte del richiedente/titolare dell'autorizzazione e dell'impresa esecutrice, di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le indicazioni del nominativo del responsabile della sicurezza in cantiere.
- Unitamente alla domanda, di cui sopra, gli elaborati grafici devono contenere:
- estratto di mappa in scala 1:1000 – 1:2000;
 - planimetria in scala 1:100 – 1:200;
 - sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi presenti in scala 1:50 – 1:100;
 - computo metrico estimativo del ripristino.

Gli elaborati tecnici, di cui sopra, dovranno essere firmati da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo Ordine/Albo professionale di appartenenza.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato, prospetto informativo redatto ai sensi dell'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., "Terre e rocce da scavo".

Sulla base della domanda e della documentazione ad essa allegata, se non risulteranno motivi ostativi, e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre i quali la domanda si intende rigettata, verrà rilasciata l'autorizzazione richiesta da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, con bollo fornito dal richiedente, fatti salvi ad ogni effetto di legge i diritti di terzi e previa dimostrazione del versamento del deposito cauzionale, dei diritti di segreteria e della TOSAP (*quest'ultima se dovuta*) e verrà predisposto il Disciplinare Tecnico per l'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 15.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione si intendono sospesi fino ad avvenuta integrazione e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, e per una sola volta. In caso contrario sarà dichiarata improcedibile e archiviata senza seguito.

L'autorizzazione ha validità minima di anni 1 (uno), decorrenti dalla data del suo rilascio.

Art. 15 – Disciplinare Tecnico

- 1)** Il Disciplinare Tecnico contiene tutte le condizioni e prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è redatto, in funzione del singolo intervento da assentire, in conformità allo schema tipo approvato con apposito provvedimento del competente Dirigente nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2)** Per le società erogatrici di servizi è prevista, all'inizio di ciascun anno solare, la sottoscrizione di un solo Disciplinare Tecnico riferito a tutte le diverse tipologie di lavori. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il suddetto disciplinare verrà predisposto e sottoscritto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
- 3)** Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare e a far rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare suddetto, che sarà allegato all'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e/o dal disciplinare stesso nonché l'eventuale revoca dell'autorizzazione stessa con conseguente intervento surrogatorio del Comune, con spese a carico dello stesso Titolare inadempiente qualora ritenuto necessario.
- 4)** E' riportato, in [Allegato A](#), il contenuto minimo tipo per la redazione del Disciplinare Tecnico.

Art. 16 – Condizioni particolari di intervento

1) Se ritenuto necessario da parte del Comune (per condizioni particolari di viabilità, punti nodali del traffico, fiere, mercati, esposizioni, eventi speciali, manifestazioni sportive) l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e/o giorni festivi, o, in casi particolari, di notte, con ogni onere a carico del richiedente, cui spetta anche l'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dei competenti uffici.

Art. 17 – Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1) E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati.

2) L'inosservanza dei tempi assegnati dal Disciplinare Tecnico, rispettivamente, per la presa in carico dell'area e l'inizio dei lavori, ovvero il cumulo delle penali per un importo complessivo superiore alla garanzia prestata ai sensi del successivo art. 25, comportano la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

3) La decadenza dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico viene pronunciata dal dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, con apposito provvedimento di natura dichiarativa.

Art. 18 – Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1) Il termine fissato dal precedente articolo 14, (... *“l'autorizzazione ha validità minima di anni 1 (uno), decorrenti dalla data del suo rilascio”...*), per l'esecuzione dei lavori, può essere prorogato su richiesta motivata e documentata, unicamente se il ritardo deriva da cause non prevedibili e non imputabili a colpa del titolare dell'autorizzazione.

2) Le proroghe devono essere richieste con comunicazione indirizzata al Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, prima della scadenza del suddetto termine; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

3) Allo stesso modo le rinunce all'esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate prima della data prevista per l'inizio dei lavori, con comunicazione indirizzata al Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Titolo IV – Prescrizioni ed obblighi

Art. 19 – Prescrizioni generali

1) Gli Enti, le Aziende ed i privati devono garantire l'adozione di ogni presidio per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose durante i lavori e successivamente fino al ripristino definitivo e alla ripresa in carico dell'area da parte del Comune.

2) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'art. 25, del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., nonché delle norme tecniche contenute nel presente Regolamento.

Art 20 – Esecuzione dei lavori, prescrizioni tecniche e segnaletica di cantiere

1) I lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme contenute nel "Disciplinare Tecnico con le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni di strade, marciapiedi e spazi pubblici o aperti al pubblico transito". La sottoscrizione del Disciplinare Tecnico da parte del titolare dell'autorizzazione costituisce atto obbligatorio ed imprescindibile per l'inizio e l'esecuzione dei lavori.

2) Nelle aree di seguito elencate occorre, altresì, tenere presenti le ulteriori prescrizioni dettate dalle specifiche discipline di settore:

■ **strade statali**

L'autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'ANAS.

Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dall'ANAS.

■ **strade provinciali**

L'autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Amministrazione Provinciale.

Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla Provincia di Varese.

■ **strade private**

L'autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.

■ **strade con manutenzione gestita da consorzio stradale**

Trattandosi di strade consorziali, l'autorizzazione sarà subordinata al benessere del Consorzio.

■ **torrenti o acque demaniali**

Nel caso di attraversamenti di acque pubbliche, l'autorizzazione sarà subordinata al benessere della Regione – Sede Territoriale di Varese, o del Comune di Castiglione Olona per la rete idrica minore.

■ **presenza di dossi o paletti dissuasori di traffico o segnaletica orizzontale**

Durante i lavori dovrà essere prestata particolare cura ai "dossi rallentatori di velocità", ai paletti dissuasori ed alla segnaletica orizzontale.

Nel caso di manomissione degli stessi con le lavorazioni, si dovrà provvedere al riposizionamento o alla reintegrazione a perfetta regola d'arte.

3) Per gli allacciamenti alla pubblica fognatura, occorre tenere presenti le seguenti particolari prescrizioni:

a. Il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica, dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato C "Regolamento di Fognatura" e previo ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire i lavori e del permesso di allacciamento, secondo la normativa vigente.

- b. Il permesso di allacciamento e l'autorizzazione ad eseguire i lavori emessi dall'Ufficio per il Sottosuolo, conterrà anche l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico e le conseguenti disposizioni del Disciplinare Tecnico. Il permesso/autorizzazione verrà, pertanto, rilasciato secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.
- c. Prima dell'immissione in pubblica fognatura ogni scarico dovrà essere dotato di adeguato pozzetto di ispezione da collocarsi sulla proprietà del richiedente.
- d. Nel caso di immissione di scarichi in corsi d'acqua, fossi colatori, sul suolo e/o sottosuolo (quindi non nella pubblica fognatura), il richiedente, oltre alla citata istanza di manomissione del suolo, dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione/di rinnovo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei regolamenti regionali n. 3 e n. 4 del 24 marzo 2006 presso la Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 21 – Inizio e condotta dei lavori

- 1)** Versato il deposito cauzionale/fidejussione, di cui al successivo articolo 25 del presente Regolamento e ritirata la relativa autorizzazione, sarà possibile iniziare i lavori, fatte salve le particolari condizioni prescritte nell'atto autorizzativo.
- 2)** I lavori dovranno iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
- 3)** L'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni competente e della Polizia Locale.
- 4)** La data di inizio lavori dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale, in funzione dell'eventuale necessità dell'emissione di apposito provvedimento di modifica della viabilità o dell'acquisizione di apposita nulla osta di competenza, il quale andrà richiesto con separata istanza.
- 5)** La data d'inizio e termine dei lavori dovrà essere comunicata al Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Comune, controfirmato dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori per i soggetti privati, dal Responsabile/Direttore dei Lavori per gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, e dall'impresa esecutrice.
- 6)** Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia di eventuale ordinanza di modifica della viabilità rilasciata dal Comando di Polizia Locale come previsto al precedente comma 4;
 - copia di eventuali autorizzazioni di consensi e nulla-osta di altri Enti/Autorità, previsti dalle vigenti normative;
 piano della segnaletica stradale, circoscritto all'ambito entro il quale si deve intervenire.
 La manomissione e l'esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini sono eseguiti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni e dell'Impresa esecutrice dei lavori secondo le modalità e le prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento, nel Disciplinare Tecnico e nell'autorizzazione, eventualmente integrate con quelle opere che saranno ritenute idonee dai tecnici comunali dell'Ufficio per il Sottosuolo e dei Lavori Pubblici ad assicurarne la durata in relazione alle manomissioni.
 In particolare si dovrà fare riferimento al "Disciplinare Tecnico" con le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni di strade e marciapiedi" differenziate per tipologia di pavimentazione e d'intervento.
- 7)** Nel caso in cui, ad esecuzione avvenuta dei lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, si rilevi che gli stessi non siano eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione a porre in essere idonee misure di carattere provvisoria a garanzia della pubblica e privata incolumità e ad eseguire i necessari lavori, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi.

8) Decorso il termine assegnato, fermo restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, il Comune provvederà direttamente alla loro esecuzione in danno del titolare dell'autorizzazione, a mezzo dell'Impresa incaricata per la manutenzione delle strade comunali.

I prezzi applicati per il ripristino saranno determinati sulla base dei prezzi pubblicati nel listino vigente della C.C.I.A.A. di Milano, maggiorati di una penale commisurata in percentuale all'importo complessivo dei lavori a norma della tabella appositamente approvata dal Consiglio Comunale.

9) Fermo restando quanto sopra descritto, il Concessionario e l'impresa esecutrice dei lavori sono tenuti, a proprie cure e spese, al controllo, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e la riconsegna dell'area, con relativa presa in carico da parte del Comune.

Resta in ogni caso impregiudicata l'ultrattività della garanzia prevista al successivo articolo 25 (possibilità di rivalsa ancora per un anno dopo la presa in consegna).

Art. 22 – Responsabilità del richiedente e riconsegna delle aree pubbliche o aperte al pubblico transito al Comune e rilascio benessere finale a seguito di regolare esecuzione

1) Il titolare dell'autorizzazione sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico.

2) Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino a regola d'arte che verrà emesso dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori per i soggetti privati e/o dal Responsabile/Direttore dei Lavori per gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, da trasmettere unitamente alla denuncia di fine lavori.

3) Durante tale periodo, il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di intervenire, in seguito alla richiesta formale del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, per ripristinare l'area manomessa qualora presenti situazioni di disagio e pericolo. Se entro un mese dalla data della notifica della richiesta di rifacimento da parte del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, l'intervento non sia terminato od eseguito, il Servizio stesso provvederà ad incamerare il deposito cauzionale/fidejussione ed a eseguire, d'ufficio, il ripristino medesimo.

4) Per gli interventi autorizzati a soggetti privati, contestualmente al verbale di accertamento di avvenuto ripristino a regola d'arte, emesso dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, verrà predisposto lo svincolo del deposito cauzionale/ fidejussione.

5) Per gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, il verbale di accertamento di avvenuto ripristino a regola d'arte, emesso dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, dovrà intendersi liberatorio degli impegni assunti con la cauzione/fidejussione versata.

6) Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti, a regola d'arte, ed ultimati entro i termini stabiliti dall'autorizzazione, il mancato rispetto del termine o della perfetta esecuzione dei lavori, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediato incameramento del deposito cauzionale e/o escussione della fidejussione prestato/a.

Art. 23 – Responsabilità e obblighi del titolare dell'autorizzazione

1) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 30/4/92 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i. - Regolamento attuazione del codice della strada. In caso di impianti di telecomunicazioni, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste al Capo V del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 2009 n. 259 e s.m.i., così come sancito dall'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

2) I lavori dovranno essere condotti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* direttive CEE per le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

3) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione di chiusini, caditoie, camerette e delle relative superfici circostanti anche dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune: in particolare, in caso di segnalazione di cedimenti o ammaloramenti della pavimentazione nonché di asperità e rumore provocati dai chiusini, è fatto obbligo al Concessionario di apporre immediatamente l'opportuna segnaletica stradale al fine di garantire l'incolumità pubblica e di intervenire quanto prima per eliminare il pericolo segnalato.

4) In caso di accertata violazione delle sopra richiamate disposizioni, con pericolo per la salute dei lavoratori, il Comune eserciterà il potere di controllo fino alla sospensione cautelare del cantiere e segnalazione alle autorità competenti.

5) Chiunque esegua lavori sulle strade, sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico, senza autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, sarà soggetto all'applicazioni delle sanzioni amministrative – pecuniarie di cui al titolo successivo.

Art. 24 – Piano dei ripristini stradali – Enti e società erogatrici di pubblici servizi

1) Gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi dovranno presentare entro il 30 gennaio di ogni anno solare, il "Piano dei Ripristini" da eseguire entro il mese di settembre del corrente anno e relativi agli interventi di manomissione, autorizzati ed eseguiti nell'anno precedente.

A completamento dei ripristini stradali, che dovranno svolgersi perentoriamente entro il mese di settembre dell'anno in corso, come al comma precedente, il Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni provvederà ad eseguire le verifiche del caso accertandone la regolare esecuzione, di cui al precedente articolo 23.

Titolo V – NORME TECNICHE

Art. 25 – MODALITÀ DI ESECUZIONE – SCAVI E RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

- 1)** Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.
- 2)** Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale.
- 3)** Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo al riutilizzo, dovrà essere nell'immediato allontanato dall'ambito di cantiere.
- 4)** Gli scavi non dovranno ostacolare il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle norme di sicurezza.
- 5)** Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.
- 6)** Le aree di scavo dovranno essere delimitate con idonee strutture fisse e/o mobili, in ottemperanza ai dettami di cui alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- 7)** Il riempimento degli scavi, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale arido e di adeguata pezzatura, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei, ogni 30 cm di spessore.
- 8)** Per quanto attiene il materiale risultante dagli scavi, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *A tal uopo, il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, specifica dell'effettivo utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, del sopra richiamato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.*
- 9)** La massicciata stradale dovrà avere uno spessore complessivo di cm. 40, costituito da mista naturale compattata con attrezzature e/o macchinari idonei e completata con uno spessore di cm. 5 di mista naturale stabilizzata adeguatamente compattata.
- 10)** Non sarà possibile posare direttamente sul suolo cavi se non in apposite tubazioni di tipo flessibile, o altra tipologia di manufatto, opportunamente e preventivamente segnalate, a quota diversa, con nastro segnaletico indicante la tipologia del sottoservizio presente e/o posato.
- 11)** Tutte le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10 e ricoperte da uno strato di sabbia avente uno spessore minimo di cm. 15.
- 12)** Si potrà quindi procedere alla stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, costituito da uno strato di base in *tout-venant bituminoso* dello spessore di cm. 10 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3, salvo diverse prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, in sede di rilascio dell'autorizzazione.
- 13)** Tranne nei casi di impossibilità tecnica da valutarsi con il competente Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni, il tappeto d'usura dovrà essere ad incasso; la fresatura della pavimentazione dovrà avere uno spessore minimo di cm. 3. Il tappeto d'usura sarà steso, previa fresatura delle parti inescavate (non soggette allo scavo in profondità per la posa della tubazione) secondo le modalità di cui all'allegato A del presente Regolamento.

14) E' fatta comunque salva la possibilità di prescrivere in sede di rilascio dell'atto autorizzativo, da parte del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, la fresatura dell'intero calibro stradale.

15) In caso di assestamento del piano si deve provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione definitiva del tappeto definitivo.

16) È incombenza inoltre del titolare dell'autorizzazione a provvedere alla messa in quota di eventuali chiusini, griglie e caditoie esistenti, nell'ambito di intervento di scavo e di ripristino definitivo.

Art. 26 – SCAVI E RIPRISTINI SUI MARCIAPIEDI

1) Gli scavi che interessano i marciapiedi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 25, e non dovranno compromettere, se non necessario, la cordolatura esistente.

2) Eseguito lo scavo della larghezza necessaria si dovrà procedere alla demolizione dell'intera pavimentazione, sino al cordolo di delimitazione della pavimentazione, e, nel caso di scavi longitudinali per la lunghezza totale dello scavo, e ricostruita nelle seguenti modalità:

- a.** fondazione tramite battuto in calcestruzzo a ql./mc. 2.00 di cemento spessore cm. 8, con l'inserimento di rete elettrosaldata e giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 m.
- b.** tappetino d'usura dello spessore di cm. 2, che sarà sempre eseguito per tutta la larghezza del marciapiede, o in caso di asfalto colato, la stessa del manto colato dello spessore di cm. 1, spolverato con graniglia di medesimo colore del marciapiede preesistente.

3) Anche per quanto riguarda i ripristini dei marciapiedi, prima di procedere con le operazioni di cui al precedente punto **2)**, dovrà essere eseguita la fresatura della pavimentazione esistente, per uno spessore minimo di cm. 3 ed una profondità, rispetto ai bordi dell'area di ripristino definitivo da eseguire, non inferiore a metri 1,50 su ogni lato.

4) Nel caso la pavimentazione del marciapiede fosse in lastra di beola, in porfido, in altro materiale lapideo o pavimentazione in calcestruzzo, si dovrà aver cura di ripristinare, a regola d'arte, la pavimentazione stessa anche con materiale nuovo se quello precedentemente rimosso fosse deteriorato, salvo diverse prescrizioni impartite dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni nell'atto autorizzativo.

5) Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito ed onere del soggetto titolare dell'autorizzazione a provvedere alla loro totale sostituzione.

6) Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

7) Nella stagione invernale sarà consentito l'uso del conglomerato bituminoso di tappeto invernale, da sostituire in seguito nella stagione più adatta, con tappeto bituminoso a caldo.

Art. 26 – PAVIMENTAZIONI LAPIDEE O IN ELEMENTI AUTOBLOCANTI DI CEMENTO

1) Le pavimentazioni lapidee (porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici operativi, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previo posizionamento di segnaletica stradale di cantiere secondo normativa.

2) Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

- 3) Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento, da eseguire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dello scavo, in attesa del naturale assestamento, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso *tipo binder*.
- 4) Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a cm. 20, con l'eventuale inserimento di rete elettrosaldata (*se prescritta in sede di rilascio dell'atto autorizzativo*), e sulla quale verrà successivamente posata la pavimentazione.
- 5) Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.

Art. 27 – PAVIMENTAZIONI SPECIALI E DIVERSE (MARCIAPIEDI, STRADE STERRATE, ECC.)

- 1) Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine, salvo eventuali prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo che verrà rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune.

Titolo VI – Regime tariffario e sanzionatorio

Art. 28 – Deposito cauzionale / fidejussione – società erogatrici di pubblici servizi

1) Gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, per la manomissione del suolo pubblico, devono ottemperare le prescrizioni dettate dal Titolo I del presente Regolamento.

A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo manomesso, è richiesto il versamento del deposito cauzionale.

2) Gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, dovranno provvedere, all'inizio di ciascun anno solare, alla costituzione del deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dell'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), e della durata di mesi 12 (dodici) tacitamente rinnovabile.

3) Tale cauzione/fidejussione dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, nonché, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, e l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla semplice richiesta scritta del Comune.

4) Fermo restando quanto sopra, per gli Enti e le Società Erogatrici di Pubblici Servizi, in caso di incameramento parziale o totale, da parte del Comune, della cauzione/fidejussione prestata in relazione agli interventi di ordinaria esecuzione, la stessa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

5) Nel caso in interventi a carattere straordinario, al competente Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni è concessa la facoltà di richiedere, ad integrazione e con riferimento allo specifico intervento, la costituzione di apposita cauzione/fideiussione.

Art. 29 – Deposito cauzionale/fidejussione – SOGGETTI PRIVATI

1) A garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori, prima del rilascio dell'autorizzazione, deve essere versato un deposito cauzionale calcolato in base alla superficie da ripristinare così come previsto nell'allegato A del presente Regolamento.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o nelle altre forme previste dalla Legge.

2) L'importo da versare a metro quadrato di superficie come sopra descritto sarà fissato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

3) La cauzione rimarrà vincolata per tutto il periodo individuato dall'autorizzazione e fino all'esito positivo del collaudo finale che verrà effettuato dal competente Ufficio Comunale che accerterà la regolare esecuzione dei lavori; la relativa attestazione di regolarità costituirà l'unico documento liberatorio per la restituzione totale o parziale della cauzione versata.

Art. 30 – tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo pubblico (tosap)

- 1)** Il rilascio di tutte le autorizzazioni alla manomissione del suolo su aree pubbliche o aperte al pubblico transito è altresì subordinato al pagamento della tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo pubblico (TOSAP), così come stabilito nel vigente Regolamento Comunale.
- 2)** In particolare, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. (*occupazioni temporanee*) e all'art. 63, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i - così come modificato dall'articolo 18, della Legge 23 dicembre 1999, n. 448 (*occupazioni permanenti*).
- 3)** Ai sensi del comma 2/bis dell'articolo 47, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 31– sanatoria per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione

- 1)** Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, nonché per le avvenute violazioni contenute nel presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative – pecuniarie previste dall'articolo 107 (*Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali*) del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, modificato dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e secondo le modalità di cui all'articolo 16, della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, il titolare dell'intervento abusivo dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti agli articoli precedenti.
- 2)** Il Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, vista la domanda presentata, secondo i contenuti dei dettami sopra scritti, e dopo la valutazione tecnica dell'intervento eseguito può:
- a) concedere l'autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste;
 - b) negare l'autorizzazione in sanatoria per gli interventi eseguiti dal titolare della manomissione del suolo pubblico nelle sotto elencate ipotesi:
 - b1) nel caso in cui l'intervento realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.
- 3)** Nei suddetti casi il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento danni, dovrà effettuare il ripristino del suolo manomesso a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui al successivo Titolo II – Norme Tecniche, del presente Regolamento, a proprie spese e cure.

Art. 32 – sanzioni

- 1)** L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da Leggi speciali, verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2)** Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, espressamente riconosciuta dall'art. 16, della sopra richiamata Legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sarà determinata dal Responsabile del Servizio in relazione alla natura e gravità della violazione contestata e del disagio procurato, valutati dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni anche su segnalazione del Comando di Polizia Locale.

3) In sede di contestazione della violazione, saranno altresì impartite prescrizioni, ed assegnati i termini per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate.

4) La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

Art. 33 – DIRITTI DI SEGRETERIA – SPESE DI ISTRUTTORIA

1) Considerato che il rilascio di autorizzazioni per manomissione di suolo pubblico presuppone una complessa attività istruttoria di carattere tecnico che non si esaurisce con il rilascio stesso dell'autorizzazione, ma continua con operazioni di controllo e termina con il collaudo dei lavori per lo svincolo della cauzione, viene stabilito l'obbligo del versamento di un importo, in parte commisurato all'entità dei lavori, quale rimborso per spese di istruttoria e per operazioni tecniche connesse al controllo ed al successivo collaudo dei lavori, da versare contestualmente alla cauzione presso la tesoreria comunale e prima del rilascio dell'autorizzazione (art. 405 D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.).

2) L'importo delle spese sarà fissato con Deliberazione di Giunta Comunale e sarà aggiornato con cadenza biennale ai sensi del comma 3 art. 405 D.P.R. n.495/92.

Allegato A
Contenuto minimo tipo del
“Disciplinare Tecnico”

BOZZA DISCIPLINARE TECNICO TIPO

condizioni generali per l'esecuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi relativi a strade, marciapiedi e spazi pubblici comunali o aperti al pubblico transito.

ALLEGATO

alla concessione di suolo pubblico e autorizzazione alla manomissione per, in via

.....

Premessa

Di seguito si forniscono le indicazioni generali a cui il richiedente/l'Operatore dei Servizi a Rete dovrà attenersi nell'esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, fatta salva la possibilità di fornire, da parte di quest'ultima, ulteriori specifiche prescrizioni in funzione della peculiarità dei luoghi oggetto dei lavori da parte dell'Operatore.

L'Operatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni, nonché alle norme di legge vigenti, anche qualora l'autorizzazione sia rilasciata per silenzio-assenso, ovvero qualora l'Operatore si avvalga dello strumento SCIA o DIA, piuttosto che per gli interventi che debbano essere eseguiti con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto.

OGGETTO (Tipologia intervento):

Richiedente/ENTE GESTORE:

UBICAZIONE INTERVENTO:

Con riferimento alle domande pervenute e relative all'oggetto, questa Amministrazione Comunale comunica che l'autorizzazione richiesta sarà rilasciata, fatte salve le altre autorizzazioni non di competenza (Provincia, nonché Aziende, Enti e Società che gestiscono pubblici servizi comunque interferenti), entro giorni dieci (10) dalla restituzione del presente disciplinare firmato per accettazione e dalla presentazione della ricevuta dell'avvenuto versamento presso la Tesoreria Comunale, a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori, della cauzione o fideiussione di €. ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento del PUGSS comunale.

Tra:

➔ il Comune di Castiglione Olona
rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio per il Sottosuolo

e

➔ il Richiedente/il Concessionario, Ente erogatore di pubblico servizio denominato, indicato nel provvedimento autorizzativo di cui il presente disciplinare è parte sostanziale ed integrante ad ogni effetto di legge,
si convengono

i seguenti patti contrattuali che regolano fra le parti il rapporto di concessione del suolo pubblico e autorizzazione alla manomissione di cui al sopra richiamato provvedimento autorizzativo stesso.

capitolo 1 - OGGETTO

■1 Le manomissioni e occupazioni di suolo pubblico ed il procedimento per il rilascio e per il rinnovo delle relative autorizzazioni/concessioni sono disciplinate dal Regolamento del piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo approvato dal Consiglio Comunale in datan.e dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni" approvato dal consiglio comunale in data n., nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs 259/03.

■2 Il presente disciplinare tecnico attiene in modo specifico alle prescrizioni tecniche di esecuzione dei lavori di scavo ed alle procedure per i conseguenti ripristini e può essere modificato con determina del Dirigente dell'Ufficio per il Sottosuolo.

Capitolo 2 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

■1 Prima dell'inizio dei lavori l'Operatore dovrà:

- qualora necessario, collocare opportuna segnaletica di divieto di sosta temporaneo, dandone informativa, a mezzo fax, o posta elettronica certificata, all'Ufficio Tecnico e all'Organo di vigilanza stradale.
- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada, richiedere specifica Ordinanza all'Organo di vigilanza stradale;
- informare, a mezzo fax, o posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori (ad esclusione degli interventi per guasto), l'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione Olona e l'Organo di vigilanza stradale, *i.* della data e dell'ora di inizio lavori, *ii.* della Ditta esecutrice dei lavori con i relativi numeri telefonici, *iii.* del nominativo del referente dei lavori con i relativi numeri telefonici; *iv.* della data presunta di fine lavori, dichiarando il titolo autorizzativo degli stessi;
- coordinarsi con gli altri Operatori dei Servizi a Rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, il cui elenco e i relativi riferimenti (tel, fax, e-mail) sono disponibili all'Ufficio Tecnico Comunale nonché sul sito del Comune di Castiglione Olona;
- effettuare un'opportuna indagine del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori.

■2 In ogni caso l'Operatore è responsabile dell'assunzione delle notizie circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazioni, cordonature, piante, segnaletica, fontanelle, idranti, impianti per pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognatura, di acqua, di gas, di cavi elettrici, telefonici, ecc.) i quali debbono sempre essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati a proprie spese.

capitolo 3 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONDOTTA DEI LAVORI

■1 Il Concessionario procede in proprio o per mezzo di un'impresa di fiducia all'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni con relative protezioni sia per gli operai sia per terzi, secondo quanto previsto dagli art. 30 e ss. del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, nonché alla provvista ed alla posa dei tubi, dei cavi e delle canalizzazioni, nonché alla realizzazione dei manufatti da inserire negli scavi o da posare in superficie

■2 Tutte le tubazioni, le canalizzazioni, le polifore, i cavi ed i manufatti, dovranno essere posati in modo tale che l'estradosso rimanga come minimo a cm. 100 (salvo diversa prescrizione al capitolo 17 riguardo alla posa in "mini-trincea") dal piano viabile.

In tale spazio dovrà essere collocata la fettuccia di plastica indicante il servizio sottostante.

■3 Le strutture ed i manufatti che si trovano nelle vicinanze degli scavi e che possono ricevere danno, dovranno essere rimossi e riposizionati al termine dei lavori, a cura e spese del Concessionario, ripristinando la posizione originale sia per allineamento sia per quota.

■4 Restano sempre salvi, ad ogni effetto, i diritti dei terzi.

Ogni responsabilità, sia civile sia penale, sono a carico del Concessionario dell'autorizzazione che dovrà rendere edotta l'Impresa e il direttore dei lavori dell'impresa stessa che esegue i lavori, del contenuto del Disciplinare Tecnico.

Qualora siano interessati terreni di proprietà privata l'autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.

■5 Prima di iniziare i lavori, il Concessionario deve avvisare tutti gli enti erogatori di servizi che abbiano degli impianti e reti tecnologiche nel sottosuolo pubblico interessato dalla zona dell'intervento e prendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti.

- 6 Il Concessionario e l'Impresa che esegue i lavori sono responsabili dell'assunzione delle notizie circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazioni, cordonature, piante, alberate, aree a verde, banchine, scarpate, fossi e pertinenze in genere, segnaletica, fontanelle, idranti, impianti per pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni ecc.) e nel sottosuolo (condotte di fognatura, di acqua, di gas, di cavi elettrici, telefonici, ecc.) i quali devono sempre essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario;
- 7 Prima dell'inizio dei lavori occorre redigere, con i competenti uffici, l'elaborato ricognitivo dello stato dei luoghi per la presa in carico dell'area da parte dell'ente titolare dell'autorizzazione tramite un proprio incaricato e lo stesso dovrà comunicare, la data di inizio e di fine presunta dei lavori, l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza dell'impresa esecutrice.
- 8 L'elaborato ricognitivo dello stato dei luoghi dovrà essere corredato da adeguata documentazione fotografica. Analogamente, i lavori dovranno essere documentati attraverso la ripresa di foto significative da trasmettere all'Ufficio per il Sottosuolo insieme con la documentazione di collaudo, onde permettere la ricostruzione dello stato del sottosuolo anche successivamente al ripristino del sito.
- 9 I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nel disciplinare tecnico.
- 10 Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche sia sulla conformità dei materiali impiegati alle prescrizioni previste nel presente Disciplinare Tecnico, sia sulle modalità esecutive degli interventi oggetto della concessione.
- 11 Per la conduzione dei lavori si dovranno adottate tutte le cautele necessarie, ai termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, circa la protezione dai conduttori di elettricità; in particolare le linee della pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
- 12 In caso di attraversamenti di manufatti stradali sotterranei (condotte, tombini, camerette, pozzetti ecc.) si dovrà chiedere il preventivo sopralluogo di un Tecnico dell'Attività Strade e/o di un tecnico del soggetto che gestisce la Fognatura ed attenersi alle prescrizioni che impartirà di volta in volta.
- 13 Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio si dovranno adottare tutte le cautele richieste per evitare cedimenti o danni.
- 14 Nell'esecuzione dei lavori è generalmente vietato (salvo casi particolari da concordare) l'uso di mezzi meccanici cingolati, non gommati, e devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici.
E' vietato lavorare con macchine escavatrici o similari sui marciapiedi, fatti salvi i macchinari di ridotte dimensioni, tipo miniescavatori gommati.
- 15 Per le future necessità di potenziamento dei propri impianti tra ciascun gestore di servizi a rete ed il Comune potrà essere concordata la predisposizione nel sottosuolo di più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- 16 Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, dovrà essere informato al più presto il personale competente del gestore della fognatura. I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Concessionario sia con l'impresa esecutrice dei lavori, sia con altra impresa, sotto il diretto controllo del personale del gestore precitato.
In ogni caso il Concessionario e l'impresa esecutrice dei lavori dovranno immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse
- 17 Tutti i chiusini dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie
- 18 In considerazione della particolarità dell'ambito nel quale le opere sono realizzate, il Concessionario è responsabile delle opere, secondo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Si dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si dovranno osservare le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e successive modifiche ed integrazioni.

■19 I titolari delle autorizzazioni sono responsabili di qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o dell'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, nonché di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da loro eseguiti ai sensi del vigente regolamento, a seguito di una non corretta esecuzione dei medesimi.

■20 Salvo diverse specifiche i tempi per l'esecuzione degli interventi sono riassunti nella tabella allegata al presente Disciplinare Tecnico.

capitolo 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE

■1 I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e previo preventivo accordo con il Comando di Polizia Locale che è competente per il rilascio di eventuali ordinanze di modifica della viabilità ed al quale dovrà essere formulata specifica istanza.

Durante la loro esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari e s.m.i.) e della segnaletica temporanea DM 10.7.2002.

I segnali ed i ripari devono essere visibili a conveniente distanza e devono essere mantenuti fino alla fine della fase di lavorazione.

Le delimitazioni e la segnalazione del cantiere dovranno essere collocate e mantenute in efficienza, dall'Impresa che esegue i lavori, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (D. LGS. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione – D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare Tecnico della segnaletica temporanea).

■2 La circolazione stradale e gli accessi ai fondi e ai fabbricati laterali dovranno essere sempre mantenuti liberi e sicuri anche nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

■3 Tutti i lavori ed i relativi cantieri che sono aperti in sede stradale oltre ai sistemi di segnalamento temporaneo citati nell'art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, devono essere obbligatoriamente dotati in prossimità della testata di ogni cantiere di un ulteriore pannello integrativo (dimensioni min. 0.60 x 0.80) recante le seguenti indicazioni:

- estremi dell'ordinanza di modifica della viabilità;
- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Ente per il quale è stato commissionato il lavoro;
- recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

■4 Alla fine del ripristino provvisorio ed al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e, se interessata, anche quella verticale.

capitolo 5 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

■1 Gli scavi effettuati su suolo pubblico per la posa di tubazioni, linee o costruzione di manufatti di qualunque tipo dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.
- b) Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale.

- c) Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo al riutilizzo, dovrà essere nell'immediato allontanato dall'ambito di cantiere.
- d) Gli scavi non dovranno ostacolare il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle norme di sicurezza.
- e) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.
- f) Le aree di scavo dovranno essere delimitate con idonee strutture fisse e/o mobili, in ottemperanza ai dettami di cui alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- g) Il riempimento degli scavi, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale arido e di adeguata pezzatura, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei, ogni 30 cm di spessore.
- h) Per quanto attiene il materiale risultante dagli scavi, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *A tal uopo, il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, specifica dell'effettivo utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, del sopra richiamato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.*
- i) La massiciata stradale dovrà avere uno spessore complessivo di cm. 40, costituito da mista naturale compattata con attrezzature e/o macchinari idonei e completata con uno spessore di cm. 5 di mista naturale stabilizzata adeguatamente compattata.
- j) Non sarà possibile posare direttamente sul suolo cavi se non in apposite tubazioni di tipo flessibile, o altra tipologia di manufatto, opportunamente e preventivamente segnalate, a quota diversa, con nastro segnaletico indicante la tipologia del sottoservizio presente e/o posato.
- k) Tutte le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10 e ricoperte da uno strato di sabbia avente uno spessore minimo di cm. 15.
- l) Si potrà quindi procedere alla stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, costituito da uno strato di base in *tout-venant bituminoso* dello spessore di cm. 10 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3, salvo diverse prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, in sede di rilascio dell'autorizzazione.
- m) Tranne nei casi di impossibilità tecnica da valutarsi con il competente Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni, il tappeto d'usura dovrà essere ad incasso; la fresatura della pavimentazione dovrà avere uno spessore minimo di cm. 3. Il tappeto d'usura sarà steso, previa fresatura delle parti inescavate (non soggette allo scavo in profondità per la posa della tubazione) secondo le modalità di cui all'allegato A del presente Regolamento.
- n) E' fatta comunque salva la possibilità di prescrivere in sede di rilascio dell'atto autorizzativo, da parte del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni, la fresatura dell'intero calibro stradale.
- o) In caso di assestamento del piano si deve provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione definitiva del tappeto definitivo.
- p) È incombenza inoltre del titolare dell'autorizzazione a provvedere alla messa in quota di eventuali chiusini, griglie e caditoie esistenti, nell'ambito di intervento di scavo e di ripristino definitivo.

■2 Gli scavi che interessano i marciapiedi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui al precedente punto 1, e non dovranno compromettere, se non necessario, la cordonatura esistente.

a) Eseguito lo scavo della larghezza necessaria si dovrà procedere alla demolizione dell'intera pavimentazione, sino al cordolo di delimitazione della pavimentazione, e, nel caso di scavi longitudinali per la lunghezza totale dello scavo, e ricostruita nelle seguenti modalità:

- fondazione tramite battuto in calcestruzzo a ql./mc. 2.00 di cemento spessore cm. 8, con l'inserimento di rete elettrosaldata e giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 m.

- tappetino d'usura dello spessore di cm. 2, che sarà sempre eseguito per tutta la larghezza del marciapiede, o in caso di asfalto colato, la stessa del manto colato dello spessore di cm. 1, spolverato con graniglia di medesimo colore del marciapiede preesistente.

b) Anche per quanto riguarda i ripristini dei marciapiedi, prima di procedere con le operazioni di cui al precedente punto 2), dovrà essere eseguita la fresatura della pavimentazione esistente, per uno spessore minimo di cm. 3 ed una profondità, rispetto ai bordi dell'area di ripristino definitivo da eseguire, non inferiore a metri 1,50 su ogni lato.

c) Nel caso la pavimentazione del marciapiede fosse in lastra di beola, in porfido, in altro materiale lapideo o pavimentazione in calcestruzzo, si dovrà aver cura di ripristinare, a regola d'arte, la pavimentazione stessa anche con

materiale nuovo se quello precedentemente rimosso fosse deteriorato, salvo diverse prescrizioni impartite dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni nell’atto autorizzativo.

d) Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito ed onere del soggetto titolare dell’autorizzazione a provvedere alla loro totale sostituzione.

e) Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

capitolo 6 - PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE ED IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE OD IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO

■1 Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, cordoni, binder ecc.) o in elementi auto-bloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici operativi, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previo posizionamento di segnaletica stradale di cantiere secondo la normativa vigente. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati sull’A.C..

■2 La rimozione dovrà essere sempre eseguita in modo scrupoloso e, nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

■3 Gli scavi dovranno essere effettuati come al precedente capitolo 5.

■4 Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento, da eseguire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dello scavo, in attesa del naturale assestamento, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso *tipo binder*.

■5 Il ripristino delle pavimentazioni in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a cm. 20, con l’eventuale inserimento di rete elettrosaldata (se prescritto in sede di rilascio dell’atto autorizzativo), e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

■6 Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.

capitolo 7 - PRESCRIZIONI PER RIPRISTINI PARTICOLARI

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate con in origine, salvo eventuali prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo che verrà rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune.

■1 **pavimentazioni in selciato** Il pavimento in selciato dovrà essere ripristinato con ciottoli locali esistenti (se mancanti dovranno essere integrati) posati su letto di sabbia dello spessore complessivo medio di cm. 10., compreso: la bagnatura, la battitura, la chiusura superiore degli interstizio con sabbia e cemento e la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Si dovranno rispettare le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche.

■2 **strade bianche, mulattiere e strade sterrate in genere**

Il ripristino dovrà avvenire con terreno compattato e costipato.

Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di cm. 5 di brecciamme a spigoli vivi di pezzatura cm 2 rullato per le strade e/o stradelli provvisori, realizzati per esigenze di cantiere o altro.

Dovrà altresì essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d’arte.

Le dimensioni dei ripristini saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione dal Servizio Lavori Pubblici.

■3 **aree a verde**

Scavi e ripristini delle aree a verde interessate dai lavori, dovranno eseguirsi a regola d'arte e secondo le prescrizioni eventualmente individuate, in relazione al luogo interessato, dal Servizio Lavori Pubblici.

■4 allacciamento alla pubblica fognatura

Le dimensioni dei ripristini saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione.

In ogni caso, il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni tecniche di cui al *Regolamento di Fognatura* (Allegato C del Regolamento del PUGSS) e previo ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire i lavori e del permesso di allacciamento secondo la normativa vigente.

Il raccordo tra il condotto privato e la fognatura pubblica dovrà essere eseguito secondo le norme della buona tecnica e la manutenzione del medesimo sarà a totale carico del richiedente.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura ogni scarico dovrà essere dotato di adeguato pozzetto di ispezione da collocarsi sulla proprietà del richiedente.

Nel caso di immissione di scarichi in corsi d'acqua, fossi colatori, sul suolo e/o sottosuolo (quindi non nella pubblica fognatura), il richiedente, oltre alla citata domanda di manomissione del suolo, dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

capitolo 8 – SOSPENSIONI

■1 Per l'inosservanza totale o parziale delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, tale da provocare danni al patrimonio demaniale oppure intralci al regolare andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile il Concessionario e potrà disporre, con apposito atto, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi ovvero applicare le penali previste al capitolo 16.

■2 In caso di sospensione è onere del Concessionario predisporre tutte quelle cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere. L'eventuale sospensione dei lavori ovvero l'applicazione di penali non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare da incuria o da inadempienza.

■3 Il mancato rispetto di una delle prescrizioni, di cui al presente Disciplinare Tecnico, determina l'applicazione delle penali previste al capitolo 16; non sarà inoltre possibile accettare il certificato di regolare esecuzione e, pertanto, non potrà essere svincolata la cauzione.

La manutenzione sui ripristini degli scavi e le relative responsabilità civili e penali, saranno a carico del Concessionario fino alla ripresa in carico del suolo da parte del Comune.

capitolo 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

■1 La comunicazione di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati verranno redatti dal Direttore dei Lavori, al completamento degli stessi in ogni parte, compreso il ripristino definitivo dello stato dei luoghi ed il rifacimento – eventuale - della segnaletica.

■2 Qualora in sede di sopralluogo finale di verifica da eseguirsi in contraddittorio con il Concessionario, entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori, si rilevi che l'opera non rispetta le prescrizioni riportate nell'autorizzazione di scavo o quelle previste nel presente Disciplinare Tecnico, ovvero si rilevi che le pavimentazioni presentano segni evidenti di cedimento o di degrado, il Concessionario, senza possibilità di eccezioni o riserve, dovrà eseguire gli adattamenti, le integrazioni, ovvero il rifacimento di quanto necessario nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ufficio per il Sottosuolo.

■3 Dall'avvenuta ultimazione del ripristino richiesto, comunicato agli uffici competenti in forma scritta, decorrono i nuovi termini di verifica pari a giorni 60.

capitolo 10 - CAUZIONI

■1 L'autorizzazione allo scavo sarà rilasciata previa esibizione, da parte del richiedente/Concessionario, della ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale o di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta, della durata di 12 mesi a decorrere dalla presunta fine dei lavori, prorogabile, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di scavo, di ripristino provvisorio, definitivo e della manutenzione della pavimentazione stradale fino alla ripresa in carico dell'area oggetto di cantiere da parte del Comune.

■2 (Per gli Enti gestori)

Con gli Enti gestori di servizi verrà preventivamente definito un deposito cauzionale forfetario annuale, mediante una polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta, di durata annuale, che l'Amministrazione quantificherà in funzione degli scavi risultanti dai dati storici degli ultimi due anni.

I valori di cui sopra sono aggiornabili annualmente secondo i dati sul costo della vita forniti dall'ISTAT.

■3 Gli importi come sopra definiti copriranno i danni derivanti da scavi relativi ad allacciamenti, per riparazioni guasti, per riparazioni di griglie, per perdite di acqua/di gas/di altro, per riparazioni di buche, riparazioni delle linee di telecomunicazione ed elettriche e simili, sia operati su strada pubblica, sia su marciapiedi, sia su giardini o aiuole pubbliche.

■4 In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Disciplinare, di irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di mancato intervento di manutenzione delle aree oggetto di ripristino da parte del soggetto intestatario della autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, a mezzo di semplice richiesta, alla escussione parziale o totale dell'importo garantito.

capitolo 11 - PENALI / SANZIONI

■1 Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) In caso di inosservanza, totale o parziale, alle prescrizioni di cui ai capitoli 2, 3 4 sarà applicata una penale di € 100, fatti salvi eventuali violazioni al codice della strada;
- b) In caso di inosservanza, totale o parziale, alle prescrizioni di cui ai capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sarà applicata una penale di € 50/giorno qualora il Concessionario non intervenga ad eseguire i lavori richiesti entro i termini stabiliti nella contestazione scritta inviata al Concessionario e in cui sarà previsto un appropriato tempo di intervento. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo calcolato dalla scadenza del tempo assegnato per eseguire i lavori e sino alla regolare esecuzione della prestazione.

■2 L'applicazione ed il conseguente pagamento della penale non sollevano in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

■3 Qualora il Concessionario non ottemperi nei tempi e nei modi stabiliti alla richiesta di intervento, il Comune si riserva la facoltà di realizzare d'ufficio i lavori necessari addebitando al Concessionario inadempiente i relativi costi calcolati sulla base dei prezzi della C.C.I.A.A. di Milano. Contestualmente si procederà all'escussione, totale o parziale, per mezzo di semplice richiesta, della cauzione depositata.

■4 In caso di necessità e urgenza, l'Amministrazione comunale potrà eseguire immediatamente, senza preventiva richiesta scritta, i lavori necessari addebitando i relativi costi al Concessionario.

capitolo 12 - NOTE AGGIUNTIVE, CONCORDATE TRA LE PARTI, AL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO

■1 L'indennizzo per il degrado di suolo pubblico di cui Titolo V del Regolamento del PUGSS è stabilito in

Solo per posa in opera di rete per telecomunicazioni: tecnica di "minitrincea"

■2 In caso di posa in opera di linee con tecnica di "minitrincea" (tecnica assai meno invasiva ma particolarmente delicata e non prevista dalle leggi regionali vigenti), sarà cura del Concessionario segnalare adeguatamente la presenza della linea e mantenere in efficienza l'impianto a seguito di ogni eventualità trasformativa del sito.

■3 La posa in opera di linee con tecnica di "minitrincea" non esime il concessionario dall'obbligo di trasmettere le planimetrie degli impianti posati sul territorio comunale complete dei necessari dati informativi relativi alla tipologia di posa del manufatto.

■4 Con la firma del presente Disciplinare si intende che il Concessionario non avanzerà alcuna pretesa di rimborso danni né verso l'Amministrazione di Castiglione Olona né verso altri in caso di ripristini della linea a seguito di nuovi attraversamenti per la posa in opera o per il mantenimento di impianti di altro genere ove la linea posata non fosse stata – preventivamente - adeguatamente segnalata all'Ufficio per il Sottosuolo.

Letti e approvati tra le parti i capitoli:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Il richiedente/Concessionario titolare dell'autorizzazione

Il Responsabile dell'Ufficio per il Sottosuolo

Castiglione Olona,


Allegato al Disciplinare Tecnico: Tempi indicativi per l'esecuzioni degli interventi

INTERVENTI	TEMPI	SANZIONI
Presa in carico dell'area per eseguire manomissione	Entro giorni 60 dal rilascio autorizzazione, salvo diversi accordi tra le parti o come previsto dal Dlgs 259/03	Decadenza autorizzazione
Inizio lavori	Entro giorni 30 dalla data di presa in carico	Decadenza autorizzazione
Tempo di esecuzione degli interventi fino al ripristino provvisorio.	Entro giorni 90 dalla data dichiarata all'atto della presa in carico (fatte salve disposizione diverse per particolari lavori)	Sanzione prevista dal Cap. 11 art 1 lettera a o b del Disciplinare Tecnico
Esecuzione del ripristino definitivo.	A decorrere dal 90° giorno dal ripristino provvisorio (g. 120/150 in alcuni casi) con sospensione del periodo invernale dal 30 settembre al 30 aprile	Sanzione prevista dal Cap. 11 art 1 lettera a o b del Disciplinare Tecnico
Fine lavori per gli interventi di ripristino definitivo.	Entro 10 giorni dall'inizio del ripristino definitivo (fatte salve disposizione diverse per particolari lavori) con consegna del certificato regolare esecuzione/fine lavori del D.L.	Sanzione prevista dal Cap. 11 art 1 lettera a o b del Disciplinare Tecnico
Ripresa in carico dell'area manomessa e ripristinata	Entro giorni 60 dalla data del certificato regolare esecuzione	


Allegato B

Schemi di ripristino


Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 1




Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 2




Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 3




Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 4



Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 5



Manomissione sedi stradali schema di ripristino n° 6



Allegato C

Modelli documentazione per istruttoria e autorizzazioni

1. schema domanda di autorizzazione



Al Comune di Castiglione Olona
Via C. Branda, 8
21043 Castiglione Olona (VA)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Il/La sottoscritto/a

nato/a (.....), il

residente a

Via/Piazza n

in qualità di

dell'Ente/della Società

con sede in

Via /Piazzan.....

Codice Fiscale – Partita IVA.....

Telefono Fax

indirizzo e-mail@.....

**CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE
DI SUOLO PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN:**

Via/Piazzan.....

Dimensione scavo

Tipo di pavimentazione

Descrizione/motivazione dell'intervento.....

Impresa esecutrice

.....

Targa mezzi impiegati

.....

Eventuali estremi del Permesso Costruire, Autorizzazione Edilizia, D.I.A., o altro provvedimento autorizzativo:

.....

e **CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ**

ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in Via/Piazza
(barrare e completare se ricorre la necessità e/o esigenza).

Si allegano alla presente:

- relazione tecnica sui lavori da eseguire;
- documentazione fotografica;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori per i soggetti privati o del Responsabile/Direttore Lavori per le Società Erogatrici di Pubblici Servizi;
- dichiarazione del richiedente/titolare della domanda di manomissione del suolo pubblico e dell'impresa esecutrice dei lavori;
- prospetto informativo redatto ai sensi dell'art. 186, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., "Terre e rocce da scavo";
- specifica tecnica indicante i sottoservizi presenti;
- elaborati grafici, quali:
 - Estratto mappa scala 1:1000/2000;
 - Planimetria in scala 1:100/200;
 - Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi presenti in scala 1:50/100;
 - Computo metrico estimativo del ripristino;
- marca da bollo per il rilascio;
- diritti di segreteria – spese di istruttoria;
- dimostrazione versamento della TOSAP (se dovuta).

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

2. schema DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI

**DICHIARAZIONE
DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI**

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....), il
residente a (.....)
Via/Piazza n
in qualità di
con studio in (.....)
Via /Piazza n.....
Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

DICHIARA

- di assumere l'incarico di cui sopra, relativo agli interventi oggetto di domanda;
- che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e quant'altro sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
- impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
- di comunicare le date previste di inizio ed il termine dei lavori;
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dal titolare/richiedente l'autorizzazione e dall'impresa esecutrice.

Precisa che i lavori saranno eseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico nonché dall'autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio.

_____, li _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

3. SCHEMA DICHIARAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81

DICHIARAZIONE - DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....),il
residente a (.....)
Via/Piazza n

in qualità di richiedente-committente

Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....),il
residente a (.....)
Via/Piazza n

in qualità di direttore dei lavori – responsabile/direttore dei lavori

Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....),il
residente a (.....)
Via/Piazza n

in qualità di responsabile della sicurezza in cantiere

Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....),il

residente a (.....)

Via/Piazza n

in qualità di rappresentante dell'impresa esecutrice

Codice Fiscale – Partita IVA

Telefono Fax

indirizzo e-mail@.....

DICHIARANO

ognuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, che i lavori relativi alla domanda di manutenzione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE/ DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

4. SCHEMA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Al Comune di Castiglione Olona
Via C. Branda, 8
21043 Castiglione Olona (VA)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....), il
residente a (.....)
Via/Piazza n
in qualità di
dell'Ente/della Società
con sede in (.....)
Via /Piazza n.....
Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

**COMUNICA
DI AVERE REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
UBICATO IN:**

Via/Piazza Via/Piazza n.....
Dimensione scavo
Tipo di pavimentazione
Descrizione/motivazione dell'intervento.....
Impresa esecutrice
.....
Inizio lavori in data
Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore:
.....

.....
E CHE HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ.

Si allegano alla presente:

- relazione tecnica sui lavori svolti;
- documentazione fotografica;
- Elaborati grafici, quali:
 - Estratto mappa scala 1:1000/2000;
 - Planimetria in scala 1:100/200;
 - Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100;
 - Computo metrico estimativo del ripristino del suolo, *(solo per le pavimentazioni lapidee od elementi autobloccanti di cemento)*.
- marca da bollo per il rilascio;
- diritti di segreteria;
- dimostrazione versamento della TOSAP (se dovuta).

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

5. SCHEMA dichiarazione direttore dei lavori o del responsabile / direttore dei lavori
(autorizzazione in sanatoria)

**DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI O DEL RESPONSABILE / DIRETTORE LAVORI
(AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA)**

Il/La sottoscritto/a
nato/a (.....), il
residente a (.....)
Via/Piazza n
in qualità di
con studio in (.....)
Via /Piazza n.....
Codice Fiscale – Partita IVA
Telefono Fax
indirizzo e-mail@.....

DICHIARA

- di aver assunto l'incarico di Direttore dei Lavori Responsabile/Direttore dei Lavori, in relazione agli interventi in oggetto di domanda;
- che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- di essersi attenuto alle condizioni generali inerenti la manomissione suolo pubblico e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite per l'esecuzione dei ripristini;
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dal titolare/richiedente l'autorizzazione e dall'impresa esecutrice.

Precisa che i lavori sono stati comunque eseguiti secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico.

_____, lì _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE/DIRETTORE DEI LAVORI

6. schema comunicazione di inizio lavori

Al Comune di Castiglione Olona
Via C. Branda, 8
21043 Castiglione Olona (VA)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

AUTORIZZAZIONE N. DEL

RICHIEDENTE:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

MOTIVO DELL'INTERVENTO:

DIRETTORE DEI LAVORI :

RESPONSABILE SICUREZZA:

IMPRESA ESECUTRICE

INIZIO LAVORI:

IN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI DICHIARA CHE I LAVORI AVRANNO INIZIO IL GIORNO

SI DICHIARA INOLTRE CHE I LAVORI VERRANNO ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO COMUNALE NONCHE' ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE CON L'ATTO AUTORIZZATIVO.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE/ DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

7. schema certificato di regolare esecuzione per il ripristino del suolo pubblico

Al Comune di Castiglione Olona
Via C. Branda, 8
21043 Castiglione Olona (VA)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

AUTORIZZAZIONE N. DEL

RICHIEDENTE:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

MOTIVO DELL'INTERVENTO:

DIRETTORE DEI LAVORI :

RESPONSABILE SICUREZZA:

IMPRESA ESECUTRICE

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

IN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI DICHIARA CHE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO, A SEGUITO DI MANOMISSIONE, SONO STATI ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO COMUNALE NONCHE' ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE CON L'ATTO AUTORIZZATIVO.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE/ DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Allegato D

“Regolamento di Fognatura”

PARTE A – NORME GENERALI

Articolo A.1 – oggetto

A.1.1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nella rete civica di fognatura.

A.1.2. Formano oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per la realizzazione degli allacciamenti privati alla fognatura pubblica;
- la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o ad esse assimilate e di acque reflue industriali, ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
- le disposizioni per la realizzazione dell'impianto fognario a servizio degli insediamenti isolati.

A.1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate dal Regolamento Comunale d'Igiene, quali:

- le disposizioni del D.Lgs 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" e s.m.i.;
- le disposizioni vigenti regionali con particolare riferimento:
 - A. alla Legge Regionale 27/5/1985, n. 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" e s.m.i.
 - B. al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/12/2003, n. 26" e s.m.i.
 - C. alla Deliberazione di Giunta Regionale 20/1/2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lettera c) della L.R. 26/2003 e s.m.i.)
 - D. al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/12/2003, n. 26.
- le disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene contenute negli articoli 3.4.64, 3.4.65, 3.4.66, 3.4.67, 3.4.68 e 3.4.69 *ove aggiornati a norma dell'articolo 15 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4.*

A.1.4. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvisi nei tempi e nei modi più oltre specificati.

Articolo A.2 – Competenze del Comune

A.2.1. Il comune provvede:

- a) alla progettazione, alla costruzione, alla modifica, al potenziamento ed all'integrazione degli impianti di fognatura e collettamento comunali;
- b) all'esercizio, alla gestione ed alla manutenzione dei servizi di fognatura e collettamento;
- c) a rilasciare l'autorizzazione per l'allacciamento e lo scarico alla fognatura comunale;
- d) ad effettuare ed a promuovere controlli sugli scarichi che recapitano direttamente o indirettamente nelle fognature;
- e) a determinare i diritti di allacciamento in conformità alle disposizioni finanziarie Nazionali e Regionali;
- f) ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari od utili per l'espletamento dei servizi suddetti.

Articolo A.3 – Funzioni di controllo

A.3.1. Nel rispetto delle funzioni di controllo, vigilanza ed autorizzazione, secondo le rispettive competenze spettanti a Regione, Provincia, A.S.L. e A.R.P.A., il Comune potrà:

- a) verificare gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi e per questi ultimi indicare eventuali pretrattamenti degli stessi, secondo le prescrizioni indicate dagli Enti competenti;
- b) richiedere alle Amministrazioni competenti l'effettuazione dei controlli relativi all'osservanza delle norme che disciplinano l'ammasso temporaneo e lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione.

A.3.2. Il Comune adotta, infine, tutti i provvedimenti che si rendano necessari o utili per l'efficace ed ordinato espletamento del servizio.

Articolo A.4 – Classificazione delle acque reflue oggetto di scarico in pubblica fognatura

Richiamando le definizioni date dall'art. 2 del D.Lgs 152/1999, così come integrate dall'articolo 2 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4, le acque reflue che scaricano in pubblica fognatura si distinguono, in relazione alle caratteristiche ed alla provenienza, in:

A.4.1. acque reflue domestiche: le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono considerate, ad ogni effetto, acque reflue domestiche quelle provenienti da edifici industriali e derivanti da servizi igienici e mense, a condizione che i relativi scarichi siano dotati di allacciamento separato rispetto a quello delle altre acque reflue provenienti dal medesimo stabilimento.

A.4.2. Salvo diversa disciplina regionale, sono *assimilate alle domestiche* le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, ad attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di allevamento e dagli impianti di acquacoltura e di piscicoltura, alle condizioni previste all'art. 28, comma 7 del D.Lgs 152/1999.

Sono altresì *assimilate alle domestiche* le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti o che vengano dichiarate tali da disposizioni normative nazionali o regionali.

Si intendono assimilate le acque individuate come tali dall'art. 1 comma 2 della L.R. 62/85 e che presentino le caratteristiche di cui alla allegata tabella A, colonna 1.

A.4.3. acque reflue industriali: le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per stabilimenti industriali si intendono gli edifici in cui si svolgono le predette attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/1999, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

A.4.4. acque reflue urbane: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

A.4.5. acque meteoriche da dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

A.4.6. acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

A.4.7. acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta e qualsiasi acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

Articolo A.5 – Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

A.5.1. Tutti gli scarichi di acque reflue, sia di tipo domestico e assimilato, sia di tipo industriale, e le acque meteoriche di prima pioggia e/o di dilavamento di cui al successivo articolo C.3, nelle zone servite da pubblica fognatura come rappresentate nella tavola 4 del presente PUGSS, devono essere immessi in essa.

A.5.2. Sulla scorta delle analisi per la redazione del presente PUGSS, l'Ufficio per il Sottosuolo identifica gli immobili non ancora allacciati alla pubblica fognatura ed effettua le opportune ricognizioni.

A.5.3. Il Comune si obbliga, ove riscontrato dall'Ufficio per il Sottosuolo ai sensi del comma precedente, ad emettere le ordinanze per l'obbligo di allacciamento alla fognatura nei confronti dei soggetti che non vi abbiano ancora provveduto.

A.5.4. Le costruzioni ubicate in zone non servite da pubblica fognatura dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dall'art. 7, comma 3 e dall'art. 8 del Regolamento Regionale 24/3/2006, n. 3 e s.m.i.

A.5.5. Le autorizzazioni allo scarico in corsi d'acqua, sul suolo e nel sottosuolo di cui ai precedenti commi 5.4. e 5.5. decadono in caso di interventi di ampliamento della rete fognaria pubblica a norma dell'articolo 7, comma 4 del R.R. n. 3/2006.

Articolo A.6 – Autorizzazioni allo scarico e permessi di allacciamento alla pubblica fognatura

A.6.1. Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi sono soggette a specifica autorizzazione.

A.6.2. Tale autorizzazione deve essere richiesta al Comune inoltrando apposita domanda compilata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tecnico e scaricabili direttamente dal sito internet comunale:
<http://www.comune.castiglione-olona.va.it>

A.6.3. La domanda dovrà essere completata della documentazione progettuale richiesta, utile per definire chiaramente le modalità di intervento previste.

A.6.4. Scarico di acque reflue industriali

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura, viene rilasciata dal Comune a condizione che:

- l'utente inoltri al Comune la domanda di autorizzazione allo scarico corredata della documentazione di cui all'art. 46 del D.Lgs 152/1999 e di quella rispondente alle norme tecniche allegate;
- le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, quali risultanti dalla documentazione a corredo della domanda, rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalla normativa vigente;
- l'utente allegghi alla domanda l'impegno di adottare idonei accorgimenti per mantenere i limiti di accettabilità degli scarichi da immettere nella fognatura pubblica di cui sopra;
- i lavori di allacciamento siano regolarmente eseguiti.

A.6.5. Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche

Il permesso di allacciamento di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche alla fognatura pubblica è rilasciato dal Comune a condizione che:

- l'utente presenti al Comune apposita domanda di allacciamento, corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui che verranno scaricati e da un'autodichiarazione attestante che le caratteristiche qualitative sono equivalenti a quelle delle acque reflue domestiche;
- siano rispettate le norme e le prescrizioni tecniche qui allegate;
- i lavori di allacciamento siano regolarmente eseguiti.

Articolo A.7 – Oneri a carico del richiedente l'allacciamento

A.7.1. I diritti di allacciamento devono essere corrisposti al Comune nella misura indicata dalla tabella approvata con delibera di Giunta Comunale 20/12/2001 rivalutata periodicamente attraverso i parametri di adeguamento Istat.

A.7.2. Le spese per la realizzazione del manufatto di allacciamento e tutte le altre spese accessorie, quali, ad esempio, quelle occorrenti per la messa in sicurezza di reti interferenti, per l'interruzione del traffico stradale, per il ripristino della sede stradale, ecc., sono a totale carico del richiedente l'allacciamento.

Articolo A.8 – Proprietà e manutenzione degli allacciamenti

A.8.1. Il Comune resta proprietario del manufatto di allacciamento dalla fognatura pubblica alla proprietà dell'utente e provvede ad effettuare, anche su segnalazione dell'utente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, che si rendessero necessari, fatto salvo la richiesta di risarcimento, da parte dell'utente, nel caso risulti che l'intervento è causato da un uso improprio del condotto di scarico.

A.8.2. L'utente è tenuto ad adeguare a proprie spese la cameretta di consegna alle disposizioni che venissero emanate dal Comune successivamente alla realizzazione dell'allacciamento.

Articolo A.9 – Prescrizioni e condizioni generali per l'allacciamento alla fognatura

A.9.1. Ogni immobile deve essere collegato alla fognatura pubblica, di norma, con un proprio allacciamento. Tuttavia, in casi particolari, il Comune può accettare che le reti private a servizio di diversi insediamenti vengano immesse nella fognatura pubblica con un solo allacciamento, fermo restando l'obbligo di separare le reti private a monte dell'unica immissione e di dotare, ciascuna di esse, della prescritta cameretta di ispezione e controllo di cui all'articolo successivo.

A.9.2. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere effettuati "a gravità", con immissioni nella tubazione pubblica da quota superiore all'estradosso della stessa.

A.9.3. In caso di necessità di scarico di fabbricati che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore a quello dell'estradosso del condotto di fognatura pubblica, è a totale carico dell'utente la predisposizione di un impianto di condotta forzata sino al raggiungimento della cameretta di consegna posta a quota congruente.

La manutenzione dell'impianto a monte rimarrà in carico all'utente, che dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso sino alla cameretta di consegna.

Articolo A.10 – Obbligo di installazione di camerette e pozzetti di controllo

A.10.1. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di idonee camerette di consegna e di pozzetti di controllo, in posizione facilmente agibile e del tipo stabilito nelle prescrizioni tecniche di cui alle Parti successive.

A.10.2. L'utente è obbligato a consentire al personale comunale l'accesso alla cameretta di consegna e al pozzetto di controllo per verifiche ed ispezioni.

Articolo A.11 – Utilizzazione di allacciamenti esistenti su proprietà privata

A.11.1. I titolari di allacciamenti esistenti alla fognatura comunale non possono consentire a terzi di allacciare i propri scarichi tramite la rete privata.

A.11.2. Peraltro, nel caso risulti impossibile o estremamente oneroso allacciare lo scarico di un insediamento direttamente alla fognatura pubblica, è consentito, previo accordo con i proprietari delle reti private esistenti e su autorizzazione del Comune, immettersi nelle più vicine canalizzazioni private esistenti collegate alla fognatura pubblica purché venga installata, all'interno della proprietà del fondo servito, prima dell'immissione nella canalizzazione esistente, idonea cameretta di controllo e pozzetto di prelievo come di seguito definiti.

Articolo A.12 – Allacciamenti provvisori

A.12.1. Il Comune autorizza la realizzazione di allacciamenti, esclusivamente ad uso civile, a servizio di cantieri, a condizione che gli allacciamenti rispettino le disposizioni del presente regolamento e che gli stessi siano ubicati in modo tale da poter essere poi utilizzati definitivamente per l'insediamento in costruzione.

Una volta realizzato l'immobile, il soggetto eventualmente subentrato nella titolarità dello scarico, dovrà richiedere al Comune la volturazione dell'autorizzazione rilasciata.

A.12.2. Il Comune può autorizzare la realizzazione di allacciamenti provvisori per insediamenti temporanei.

In tali casi sono a carico del richiedente le spese per la realizzazione e per la successiva demolizione dell'allacciamento, con le modalità previste dal regolamento.

Articolo A.13 – Modifiche agli allacciamenti conseguenti a ristrutturazioni della fognatura pubblica

A.13.1. Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria della rete di fognatura comunale che comportino necessariamente modifiche agli allacciamenti delle reti private, il Comune provvederà all'esecuzione delle opere in sede stradale e al rifacimento o adeguamento degli allacciamenti esistenti.

A.13.2. Le spese di rifacimento o adeguamento degli allacciamenti privati saranno a carico del Comune, salvo il caso in cui l'allacciamento risulti non autorizzato.

A.13.3. I proprietari dovranno fornire al Comune tutte le informazioni che venissero richieste per la ristrutturazione o l'adeguamento dell'allacciamento.

La mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per l'inadeguatezza dell'allacciamento.

A.13.4. Sono a carico del privato tutte le spese inerenti l'adeguamento dell'allacciamento che dovessero essere effettuate su richiesta motivata dello stesso.

Articolo A.14 – Variazioni ed estensione degli allacciamenti

A.14.1. Qualsiasi variazione sostanziale della quantità, provenienza e tipologia dello scarico deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con le procedure del presente regolamento per le nuove autorizzazioni.

Articolo A.15 – Subentri nella titolarità dell'allacciamento

A.15.1. Nel caso di subentro nella titolarità, o cambio della ragione sociale del titolare dell'allacciamento, ferme restando le caratteristiche dello scarico, deve esserne data comunicazione al Comune entro quindici giorni per la volturazione dell'autorizzazione con le medesime caratteristiche ed alle stesse condizioni dell'autorizzazione originaria.

A.15.2. Nel caso di subentro nella titolarità, o cambio della ragione sociale del titolare dell'allacciamento e contestuale modifica delle caratteristiche dello scarico, l'autorizzazione decade e dovrà essere istruita nuova istanza.

Articolo A.16 – Disattivazione degli scarichi

A.16.1. Nel caso di disattivazione di allacciamenti esistenti, per qualsiasi causa, il titolare dell'allacciamento dovrà darne comunicazione al Comune con almeno trenta giorni di anticipo.

Il Comune provvederà ad intercettare, previo avviso dell'utente che ne sosterrà le spese, il condotto di immissione nella fognatura pubblica.

A.16.2. Per l'eventuale riattivazione dello scarico dovranno essere osservate le disposizioni del presente regolamento per i nuovi allacciamenti.

Articolo B.1 – Elaborati di progetto dell'impianto fognario interno alla proprietà

Il progetto dell'impianto fognario privato, interno alla proprietà, è prodotto:

- la sola planimetria dell'impianto, come descritta al successivo punto B.1.1. lettera b., in qualità di allegato all'istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA, al fine di permettere all'Ufficio Tecnico il perfezionamento dell'istruttoria della pratica
- l'intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto B.1.1. dalla lettera a. alla lettera c., in qualità di allegato all'istanza di autorizzazione all'allacciamento, ai sensi del precedente articolo A.6.

B.1.1 Il progetto dell'impianto fognario privato deve comprendere almeno la seguente documentazione:

- a. estratto catastale o planimetria dell'area in scala 1/1000 o 1/2000
- b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non inferiore a 1/100, con indicazione:
 - dei pluviali,
 - delle discese delle colonne fognarie,
 - del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue;
 - del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche;
 - dei pozzetti di ispezione;
 - dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche
 - e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti;
- c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti le opere da eseguire contenente, almeno:
 - descrizione del sistema progettato, dei materiali impiegati, dei calcoli e delle valutazioni effettuate in merito ai dimensionamenti delle diverse parti che compongono l'impianto;
 - l'indicazione del numero e della superficie lorda totale delle unità abitative;
 - numero dei bagni, delle cucine, delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono gli scarichi;
 - l'elenco dettagliato delle superfici destinate ad eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi.

B.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato.

B.1.3. L'autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica dovranno essere richiesti appositamente, con separata istanza di autorizzazione, a norma del precedente articolo A.6.

Articolo B.2 – Materiali e componenti

B.2.1 I componenti del sistema di scarico delle acque usate e delle acque meteoriche devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche delle particelle solide trasportate.

B.2.2 Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali si farà riferimento alla normativa UNI vigente.

Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico

B.3.1 Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche deve essere indipendente dal sistema di raccolta e smaltimento delle acque usate sia nei tronchi verticali, sia in quelli esterni orizzontali sino ai rispettivi recapiti finali.

Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche

B.4.1 Le acque meteoriche scolanti dai tetti vengono convogliate a terra dai pluviali in numero variabile in funzione della conformazione e della pendenza della copertura.

Ogni pluviale deve essere dotato, al piede, di un pozzetto di raccolta sifonato ed ispezionabile.

B.4.2 Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 200, devono dotarsi di una vasca per la raccolta delle acque meteoriche.

La vasca di accumulo dovrà avere dimensioni idonee a consentire l'irrigazione/il lavaggio dell'area pertinenziale senza attingere acqua idropotabile dall'acquedotto pubblico.

B.4.3 Ad avvenuta saturazione della vasca di accumulo, l'acqua meteorica in esubero viene convogliata, attraverso un tubo di "troppo pieno", verso uno o più pozzi perdenti o trincee drenanti, dimensionati in funzione da poter disperdere totalmente nel terreno l'acqua piovana scolante sul fondo anche in caso di presenza, nelle immediate vicinanze, di rete pubblica di smaltimento delle acque meteoriche.

B.4.4 I pozzi perdenti o le trincee drenanti devono essere localizzati ad adeguata distanza dagli immobili di proprietà e confinanti allo scopo di limitare la possibilità d'infiltrazione all'interno dei fabbricati e devono essere dimensionati sulla base della profondità della falda, del tipo di terreno e dei volumi di acqua da smaltire.

B.4.5 In caso d'insufficiente capacità di smaltimento dei manufatti drenanti di cui ai commi precedenti, è ammessa la realizzazione di un tubo di "troppo pieno", che conferisca l'acqua non smaltita alla più prossima fognatura pubblica di acque bianche.

Prima dell'innesto della condotta nella rete pubblica delle acque meteoriche deve essere installato idoneo pozzetto d'ispezione e di prelievo.

Articolo B.5 - Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo

B.5.1 Nelle aree di rispetto dei pozzi di emungimento delle acque idropotabili, come indicate nella tavola 4 del presente PUGSS, non è ammessa la dispersione delle acque meteoriche nel terreno a norma dell'articolo 6, comma 3 del D.P.R. 236/88.

B.5.2 In tali aree è consentito esclusivamente l'allacciamento della rete interna alla rete fognaria comunale delle acque bianche.

Prima dell'immissione nella condotta pubblica deve essere installato idoneo pozzetto di ispezione e prelievo dei campioni.

Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura

B.6.1 Nelle zone non servite da pubblica fognatura è ammessa la realizzazione d'impianti autonomi per "insediamenti isolati" a norma dell'articolo 8 del Regolamento Regionale n. 3/2006 e s.m.i..

Articolo C.1 – Elaborati di progetto dell'impianto fognario interno alla proprietà

Il progetto dell'impianto fognario privato, interno alla proprietà, è prodotto:

- la sola planimetria dell'impianto, come descritta al successivo punto C.1.1. lettera b., in qualità di allegato all'istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA, al fine di permettere all'Ufficio Tecnico il perfezionamento dell'istruttoria della pratica
- l'intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto C.1.1. dalla lettera a. alla lettera c., in qualità di allegato all'istanza di autorizzazione all'allacciamento, ai sensi del precedente articolo A.6.

C.1.1 Il progetto dell'impianto fognario privato deve comprendere almeno la seguente documentazione:

- a. estratto catastale o planimetria dell'area in scala 1/1000 o 1/2000
- b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non inferiore a 1/100, con indicazione:
 - dei pluviali,
 - delle discese delle colonne fognarie,
 - del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue;
 - del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche;
 - dei pozzetti di ispezione;
 - dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche
 - e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti;
- c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti le opere da eseguire contenente, almeno, le seguenti indicazioni:
 - la superficie totale dell'insediamento, la superficie impermeabilizzata distinta tra quella dei piazzali e quella delle coperture degli edifici;
 - i percorsi delle reti interne, separatamente per le acque meteoriche e assimilabili, per gli scarichi delle acque usate di tipo domestico, per quelle destinate a trasportare le acque usate nel ciclo produttivo;
 - numero dei bagni e docce, delle cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producano gli scarichi;
 - il tracciato delle reti di alimentazione dell'acqua industriale;
 - descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione delle acque di risulta dal processo produttivo, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - le quantità presunte, le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi prodotti dall'impianto;
 - ogni altra informazione ritenuta utile, anche sulla base della normativa in materia di autorizzazioni allo scarico, per qualificare l'insediamento ed i relativi scarichi;
 - previsioni di utilizzo di fonti di approvvigionamento autonome rispetto al pubblico acquedotto e indicazione della relativa rete di adduzione;
- d. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e depurazioni esistenti o proposti.

C.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato.

C.1.3. L'autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica dovranno essere richiesti appositamente, con separata istanza di autorizzazione, a norma del precedente articolo A.6.

C.1.4. Sono qui esplicitamente richiamati, poiché identicamente applicabili anche per gli insediamenti produttivi, i precedenti articoli relativi alle fognature interne agli edifici civili:

Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico

Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche

Articolo B.5 – Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo

Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura

Articolo C.2 – Materiali e componenti

C.2.1 I componenti del sistema di scarico delle acque usate e delle acque meteoriche devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche delle particelle solide trasportate.

C.2.2 Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali si farà riferimento alla normativa UNI vigente.

Articolo C.3 – Acque di prima pioggia e di lavaggio

C.3.1 Sono considerate acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione le acque descritte all'articolo 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 qui integralmente richiamato.

C.3.2 Tutte le superfici scolanti di cui all'articolo 3 del R.R. 4/2006 devono essere impermeabili e collegate ad apposita rete di raccolta e convogliamento dimensionata come richiesto dal medesimo regolamento.

C.3.3. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in periodi di "secca" e in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.

PARTE D – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE STRADALI PRIVATE

Articolo D.1 – Realizzazione dell'estensione della rete fognaria con rete esterna privata

D.1.1. La realizzazione dell'estensione della rete fognaria dovrà essere conforme alle tavole di progetto allegate all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio per il Sottosuolo.

D.1.2. In ogni caso la profondità di scorrimento delle tubazioni dovrà essere tale da permettere sia l'allacciamento degli erigendi fabbricati, sia di quelli che dovessero in futuro sorgere ai lati delle nuove tubazioni.

D.1.3. In corrispondenza dei salti di fondo la tubazione posta a quota superiore dovrà avere una copertura di materiale inerte non inferiore a mt. 1,00 misurata dall'estradosso. Se per particolari condizioni del terreno si rendesse necessario l'esecuzione dei salti di fondo di altezza superiore al metro, la cameretta dovrà avere una proporzionale maggiore lunghezza onde ridurre gli effetti corrosivi della cascata sulle pareti.

Articolo D.2 – Prescrizioni per la progettazione di reti esterne private

D.2.1. Per la progettazione dell'opera e durante il corso dei lavori dovranno essere osservate le disposizioni impartite dagli uffici comunali riguardanti le modalità di esecuzione dell'opera stessa.

In particolare:

- a) le tubazioni della fognatura bianca, di diametro conforme all'unito progetto, dovranno essere – alternativamente a scelta:
 - a.1.) in calcestruzzo di cemento con bicchiere ed anello di tenuta in elastomero, rispondenti alle norme UNI 9534 - 2° classe di resistenza, in pezzi da mt. 2,00 più bicchiere posate su sottofondo e con rinfiacco in calcestruzzo dosata a Kg. 150 di cemento; i giunti dovranno essere in cemento puro;
 - a.2.) in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP
 - a.3.) in altro materiale, se verificato consono dall'Ufficio per il Sottosuolo;
- b) le tubazioni della fognatura nera, o mista, di diametro conforme all'unito progetto, dovranno essere
 - b.1.) in grès ceramico con bicchiere e giunto in resine poliuretatiche, posate su sottofondo e con rinfiacco in calcestruzzo dosato a Kg. 150 di cemento.
 - b.2.) in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
 - b.3.) in altro materiale, se verificato consono dall'Ufficio per il Sottosuolo e recepito all'interno del corrispondente Disciplinare Tecnico.
- c) sono ammesse le camerette d'ispezione di tipo prefabbricato purché in calcestruzzo vibrato R'Bk 300. Le stesse dovranno essere di dimensione conforme all'unito progetto e con diametro interno minimo di cm 120 e spessore minimo delle pareti pari a cm 15.
Il foro superiore di ispezione dovrà essere del diametro interno minimo di cm. 60. Le camerette saranno completate con uno strato protettivo posato sia sul fondello sia sulle banchine.
- d) i chiusini in ghisa sferoidale (dispositivo di chiusura) saranno dei tipi previsti nel Disciplinare Tecnico dell'Ufficio per il Sottosuolo ed avranno le seguenti caratteristiche minime: classe D=400, telaio quadrato, dimensioni esterne cm. 85x85, oppure telaio rotondo diametro esterno cm. 85, altezza cm. 10, luce netta del passo d'uomo cm. 60; coperchio con fori per l'infilaggio delle chiavi o maniglie di sollevamento, rivestimento completo del telaio e del coperchio mediante vernice bituminosa. L'apertura del coperchio sarà con sistema a cerniera con apertura fino almeno a 90° con bloccaggio di sicurezza ed estraibile; in questo caso il contatto tra telaio e coperchio sarà tramite guarnizione in neoprene e elastomero. Peso minimo complessivo pari a circa Kg. 90.
- e) le bocche per la raccolta delle acque meteoriche, costituite da pozzetti in cemento prefabbricato od altro materiale, con sifone incorporato, dimensioni interne cm. 45x45x90, dovranno essere munite di dispositivo di coronamento (quadro e griglia) rispondente alla classe C 250, delle norme UNI-EN 124. La superficie complessiva dei fori di passaggio dell'acqua non potrà essere inferiore a 5 decimetri quadrati.

Prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere sottoposti all'esame dell'Ufficio Tecnico per il Sottosuolo per la preventiva accettazione i modelli prescelti di pozzetto e di coronamento.

Il collegamento alla tubazione principale dovrà essere effettuato con tubazione in cemento o PVC forte \varnothing 15 cm. posata su sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo.

PARTE E – MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo E.1 – Prescrizioni tecniche per allacciamenti

E.1.1 Gli allacciamenti vengono eseguiti direttamente dal richiedente e la manomissione di suolo pubblico dovrà rispettare quanto previsto nel Disciplinare tecnico predisposto dall'Ufficio per il Sottosuolo e allegato all'autorizzazione.

E.1.2 Le tubazioni, in sede stradale, dovranno essere posate lungo il tracciato minimo necessario per raggiungere la condotta fognaria esterna dalla singola proprietà privata con direzione parallela o perpendicolare alla direzione della strada interessata.

E.1.3 Rimane stabilito che il titolare dell'autorizzazione è totalmente responsabile della buona riuscita delle opere e della loro conservazione.

E.1.4 La posa delle tubazioni dovrà essere effettuata su sottofondo e con rinfiando in calcestruzzo, secondo perfetti allineamenti e livellette.

E.1.5 Gli scavi in sede stradale dovranno essere eseguiti a mano o con miniescavatore, previo accertamento dell'esistenza nel sottosuolo di altri servizi, ed il loro rinterro dovrà essere effettuato con materiale arido di cava compresso.

E.1.6 Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuata in tout-venant bitumato, spessore cm. 10 rullato. Il sovrastante tappeto di usura avente spessore di cm. 3 rullato dovrà essere eseguito, previo fresatura, tra il 15° ed il 45° giorno successivo all'esecuzione del tout-venant.

Articolo E.2 – Prescrizioni esecutive

E.2.1 Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'assunzione delle notizie circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazioni, cordonature, piante, segnaletica, fontanelle, idranti, impianti per pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognatura, di acqua, di gas, di cavi elettrici, telefonici, ecc.) i quali debbono sempre essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del richiedente.

E.2.2 L'Ufficio per il Sottosuolo ha predisposto allo scopo apposita cartografia GIS che può essere visualizzata e chiesta in estratto, ma il titolare dell'autorizzazione dovrà comunque accertare presso le Società, aziende e Consorzi che gestiscono i diversi servizi, l'esistenza in loco di cavi e tubazioni di qualsiasi tipo.

E.2.3 Detta indagine dovrà essere completata, sempre, a cura del titolare dell'autorizzazione, mediante assaggi ed ogni altra forma possibile di accertamento atta ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione delle tubazioni e dei cavi come sopra indicato.

E.2.4 Nella zona interessata dai lavori l'impresa incaricata dovrà inoltre eseguire tutte le preventive indagini onde conoscere se nella medesima esistono pozzi, cisterne, serbatoi interrati di qualsiasi tipo e loro tubazioni di servizio ed adottare al riguardo ogni possibile cautela per non provocare lesioni, rotture e danni di qualsiasi tipo.

E.2.5 Dovranno essere altresì adottate tutte le cautele necessarie, ai termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, circa la protezione dai conduttori di elettricità e da condotti per il trasporto di gas metano.

Articolo E.3 – Lavori in sede stradale

E.3.1 I lavori in sede stradale dovranno essere segnalati nei modi prescritti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, reperibili eventualmente presso l'Ufficio per il Sottosuolo e comunque dovranno essere prese tutte le possibili precauzioni nei riguardi della circolazione veicolare e pedonale fino al completo ripristino.

E.3.2 Il suolo pubblico dovrà essere manomesso e ripristinato secondo le condizioni generali e con i tempi di cui al Disciplinare Tecnico allegato al provvedimento di autorizzazione.